



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

### *Servizio Penale*

#### Relazione su novità normativa

***La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.***

**Rel.: 35/20**

Roma, 23 marzo 2020

<b>SOMMARIO</b>	
1. Premessa.	pag. 3
2. L'applicazione delle norme nel tempo.	pag. 3
3. La disciplina del captatore informatico dopo la legge di conversione del d.l. n. 161 del 2019.	pag. 5
4. L'estensione del ricorso al captatore nelle indagini relative ai reati degli "incaricati di pubblico servizio".	pag. 7
5. Il contenuto del provvedimento autorizzativo del captatore informatico.	pag. 9
6. Il decreto d'urgenza del pubblico ministero.	pag. 11
7. L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli presupposto del mezzo di ricerca della prova.	pag. 11
7.1. segue: La modifica all'art. 270 cod. proc. pen. ad opera del d.l. n. 161 del 2019 e della legge n. 7 del 2020.	pag. 13
8. Tutela della riservatezza e selezione preventiva delle intercettazioni.	pag. 16
8.1. Il ruolo del pubblico ministero: direttive e vigilanza sulla polizia giudiziaria.	pag. 18
8.2. Natura giuridica del limite alla trascrizione.	pag. 20
8.3. Il riferimento alle "espressioni" lesive della reputazione e riservatezza.	pag. 21
8.4. Il parametro della "rilevanza" ai fini delle indagini.	pag. 22

8.5. Brevi considerazioni di sintesi.	pag. 23
9. Le ulteriori modifiche apportate all'art. 268 cod. proc. pen.	pag. 23
9.1. Alcune problematiche che solleva la disciplina descritta.	pag. 24
9.2. L'udienza "stralcio".	pag. 26
9.3. Le intercettazioni suscettibili di "stralcio".	pag. 28
9.4. Le parti ammesse a partecipare allo stralcio.	pag. 29
10. La trascrizione delle comunicazioni o delle conversazioni.	pag. 31
10.1. La tutela della riservatezza in fase di perizia.	pag. 33
10.2. L'acquisizione delle verbalizzazioni sommarie.	pag. 34
11. La selezione all'esito della conclusione delle indagini.	pag. 35
11.1. I "brogliacci di ascolto": consultazione e copia.	pag. 38
12. Le ipotesi "non codificate".	pag. 39
12.1. L'omesso deposito con l'avviso di conclusione delle indagini.	pag. 40
13. Le intercettazioni utilizzate in occasione di richieste cautelari.	pag. 42
13.1. Diritti della difesa in fase cautelare.	pag. 45
13.2. Intercettazioni e tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare.	pag. 47
14. Acquisizione ed esclusione di intercettazioni nelle fasi del giudizio.	pag. 48
15. L'archivio delle intercettazioni: istituzione e gestione.	pag. 49
16. Il registro riservato di cui all'art. 267, comma 5, cod. proc. pen.	pag. 50
17. La genesi delle disposizioni in tema di archivio e di registro delle intercettazioni.	pag. 51
18. Il regime degli atti conservati nell'archivio.	pag. 53
18.1. Gli atti non acquisiti.	pag. 54
18.2. Requisiti tecnici dell'archivio e modalità di implementazione dello stesso.	pag. 56
18.3. Il deposito telematico della documentazione relativa alle intercettazioni.	pag. 57
18.4. Descrizione di sintesi del "conferimento in archivio".	pag. 58
19. L'accesso all'archivio.	pag. 58
19.1 I diritti delle parti legittimate all'accesso.	pag. 60
20. Il divieto di pubblicazione degli atti.	pag. 62
21. La conservazione e distruzione delle registrazioni.	pag. 65
22. La modifica delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.	pag. 67
Il quadro normativo di riferimento	pag. 71

## **1. Premessa.**

La legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, intitolato *"Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"*.

L'art. 1 del decreto legge ha prorogato il termine a partire dal quale si applicano le norme previste dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, recante *"Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103"* (cd. riforma Orlando), stabilendo che tali norme si applichino ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020 (mentre la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dello stesso d.lgs. n. 216 del 2017, concernente la pubblicazione dell'ordinanza cautelare, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° maggio 2020).

L'art. 2 del d.l. n. 161 del 2019 ha operato alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, relative in particolare all'utilizzo nelle indagini del captatore informatico e al procedimento di selezione e di acquisizione probatoria dei risultati del mezzo di ricerca della prova.

Le modifiche, in particolare, hanno riguardato gli artt. 114, 242, 266, 267, 268, 269, 270, 291, 293, 295, 415-bis, 422, 454, 472 cod. proc. pen. nonché gli artt. 89, 89-bis, 92 disp. att. cod. proc. pen. Gli artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater e l'art. 493-bis cod. proc. pen. sono stati integralmente abrogati. Infine, sono stati modificati gli artt. 6 e 9 del d.lgs. n. 216 del 2017.

L'art. 3 del d.l. n. 161 del 2019 contiene la clausola di cd. invarianza finanziaria.

## **2. L'applicazione delle norme nel tempo.**

**L'art. 1 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, ha modificato l'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216 del 2019**, che contiene, come è noto, una disposizione transitoria relativa all'applicazione della riforma della disciplina delle intercettazioni. Tale disposizione prevedeva originariamente che gli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 216 del 2017 si applicassero alle operazioni di intercettazione relative ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, cioè a partire dal 26 luglio 2018 (mentre quella di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), concernente la pubblicazione dell'ordinanza cautelare, doveva essere applicata decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto). Soltanto l'art. 1, con il quale è stato introdotto il reato di *"Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente"*, di cui all'art.

617-septies cod. pen., e l'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017, che disciplina le "disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", è entrato in vigore ed è stato immediatamente applicabile a far data dal 26 gennaio 2018, e cioè alla fine dell'ordinario periodo di *vacatio legis*.

**La data indicata dall'art. 9 del d.lgs. n. 16 del 2017 per l'applicazione della riforma è stata successivamente differita più volte.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, infatti, è stato stabilito che le disposizioni indicate si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.

In seguito, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. legge di bilancio, ha prorogato al 1° agosto 2019 l'applicazione di queste norme; poi, ancora, è stato stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. a), del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che queste norme si applicano alle operazioni di intercettazioni relative ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019.

**L'art. 1 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, modificando ulteriormente l'art. 9 del d.lgs. n. 216 del 2017, ha stabilito** che le nuove norme sulle intercettazioni si applicano "**ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020**" e, quindi, non più "*alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019*", come fissato in precedenza.

E' stato altresì previsto che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 216 del 2017, relativa alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare, acquista efficacia a decorrere dal 1° maggio 2020.

Per effetto di questa disposizione, sembra essere stato previsto una sorta di "doppio binario" quanto ai limiti temporali per l'applicazione della disciplina del mezzo di ricerca della prova, che dipende dalla data di iscrizione del procedimento penale. Una interpretazione letterale, infatti, conduce a ritenere che, per i procedimenti iscritti fino al 30 aprile 2020, continui ad essere applicabile la disciplina previgente.

Con un'altra disposizione, contenuta nell'art. 2, comma 8, del d.l. n. 161 del 2019, inoltre, lo stesso decreto legge ha differito l'applicazione di tutte le norme contenute nell'art. 2 "**ai procedimenti iscritti successivamente al 30 aprile 2020**". La necessità di questa disposizione deriva dal fatto che l'art. 2 d.l. n. 161 del 2019 ha introdotto ulteriori norme non previste dal d.lgs. n. 216 del 2017 (ad esempio, ha modificato l'art. 415-*bis* cod. proc. pen.), la cui efficacia, in mancanza di questa

disposizione, non sarebbe stata differita ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile 2020 in base all'art. 9 del d.lgs. n. 216 del 2017 (come modificato proprio dall'art. 1 del d.l. n. 161 del 2019).

Il meccanismo adottato per la determinazione dell'efficacia delle nuove norme pare sia stato consigliato da ragioni pratiche, consistenti nell'evitare la commistione di discipline diverse applicabili alle intercettazioni disposte nello stesso procedimento.

Tale criterio, peraltro, potrebbe suscitare perplessità sul piano teorico, perché non fondato sul principio "*tempus regit actum*", che invece ispirava la precedente versione della stessa disposizione la quale, come si è visto, faceva riferimento all'epoca di adozione dei decreti autorizzativi<sup>1</sup>.

Esso, in ogni caso, potrebbe far insorgere questioni di diritto transitorio, ad esempio, nel caso in cui all'iscrizione di un reato, avvenuta prima del 30 aprile 2020, ne seguano altre in epoca successiva aventi ad oggetto nuovi titoli di reato. In tale ipotesi, l'eventuale applicazione del principio dell'autonomia di ogni iscrizione, che invero è stato elaborato ai fini del computo del termine di durata delle indagini preliminari<sup>2</sup>, determinerebbe l'applicazione delle nuove norme per le indagini relative alle successive iscrizioni.

Questioni di diritto intertemporale potrebbero porsi anche qualora due o più procedimenti, con una diversa data di iscrizione, per alcuni antecedente e per altri successiva al 30 aprile 2020, siano stati riuniti oppure quando da un procedimento iscritto prima del 30 aprile 2020 ne scaturisca, per separazione, un altro iscritto dopo tale data.

### **3. La disciplina del captatore informatico dopo la legge di conversione del d.l. n. 161 del 2019.**

Secondo la sentenza **Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905**, come è noto, in considerazione della natura itinerante dei dispositivi adoperati come moderne microspie – *smartphone, tablet, computer* - e del fatto

---

<sup>1</sup> Nel caso di successione di leggi che incidano sui requisiti e sui presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi, in assenza di disposizioni transitorie, avrebbe operato il principio "*tempus regit actum*", cfr. Sez. 3, n. 21451 del 29/01/2015, L., Rv. 263746; Sez. 5, n. 4408 del 22/01/1998, Esposito ed altro, Rv. 211040.

<sup>2</sup> Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. Cfr. Sez. 6, n. 19053 del 12/03/2003, Fumarola, Rv. 227380; Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, Meinero, Rv. 234822; Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246525; Sez. 2, n. 29143 del 22/03/2013, Doronzo, Rv. 256457; Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv. 276965.

che tali dispositivi accompagnano le persone anche nelle abitazioni e nei luoghi più intimi delle stesse, **il captatore informatico è utilizzabile per realizzare intercettazioni "tra presenti" nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata**. In questi casi, infatti, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del decreto legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che, derogando ai presupposti fissati dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., permette la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza che sia necessario che tali luoghi siano sedi di attività criminosa in atto. Al contrario, l'utilizzo del nuovo mezzo tecnologico è stato escluso per i reati comuni perché, non essendo possibile prevedere i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico potrebbe essere introdotto, nel momento dell'autorizzazione, non sarebbe possibile verificare il rispetto della condizione di legittimità richiesta dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. che presuppone, per la legittimità delle captazioni in luoghi domiciliari, che sia in atto l'attività criminosa.

La stessa sentenza ha precisato che, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906).

Dopo la sentenza delle Sezioni unite, è intervenuto il d.lgs. n. 216 del 2017 che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 84, lett. d), della legge n. 103 del 2017, ha disciplinato agli artt. 4 e 6 anche l'utilizzo nelle indagini del captatore informatico.

**L'art. 6 d.lgs. n. 216 del 2017**, come è stato già indicato, è una norma entrata in vigore ed efficace fin dal 26 gennaio 2018. **Il comma 1** di questa disposizione **ha esteso la disciplina speciale prevista per il ricorso alle intercettazioni per i reati di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991 anche ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione** puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen. Il presupposto per lo svolgimento di intercettazioni, pertanto, in conseguenza dell'applicazione del suddetto art.13, non è più rappresentato dalla "gravità" indiziaria di un reato che rientra nella suddetta categoria, ma dalla mera "sufficienza" di tale base indiziaria. La durata dell'autorizzazione è fissata in quaranta giorni (e non in quindici, come nel caso di procedura ordinaria), mentre quella delle successive proroghe in venti giorni (e non quindici).

**L'art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs., poi, ha limitato l'applicazione della disciplina prevista per i reati di criminalità organizzata in modo rilevante, escludendo la possibilità di ricorrere alla deroga alla condizione di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. per le captazioni in luoghi domiciliari.** L'impiego nelle indagini del "captatore informatico" in ambienti qualificabili come domicilio ai sensi dell'art. 614 cod. pen., anche per la ricerca della prova dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione, in forza di questa disposizione, presuppone comunque che l'attività criminosa sia in corso.

In attesa della maturazione del termine per l'applicazione della legge di riforma della disciplina delle intercettazioni, che come si è visto è stato progressivamente differito, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia, modificando sia l'art. 4, norma di cui è stata differita l'efficacia, sia l'art. 6, disposizione già applicabile.

**L'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,** recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"* (cd. Spazzacorrotti), infatti, **ha disposto l'abrogazione dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.** È stata abrogata, pertanto, la norma della riforma delle intercettazioni che escludeva l'uso del captatore per realizzare intercettazioni nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. in mancanza del fondato motivo che ivi fosse in corso l'attività criminosa.

**Il successivo art. 1, comma 4, della legge n. 3 del 2019, poi, ha apportato alcune modifiche agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen.,** come modificati dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017, nella parte pertanto non ancora applicabile in attesa della maturazione del termine di cui all'art. 9 dello stesso d.lgs. n. 216 del 2017, finalizzate a permettere un più ampio ricorso al captatore informatico nelle indagini per i reati contro la pubblica amministrazione.

In questo assetto normativo è intervenuto il d.l. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020.

#### **4. L'estensione del ricorso al captatore nelle indagini relative ai reati degli "incaricati di pubblico servizio".**

In forza dell'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 161 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, **l'utilizzo del captatore informatico per realizzare intercettazioni tra presenti è "sempre consentito"** non solo per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. (che costituiscono, per inciso, una categoria più limitata da quella dei reati di criminalità organizzata adottata

dalla sentenza delle Sezioni unite "Scurato", non contenendo, in particolare, il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.), ma anche, **"previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la stessa pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"**.

**Questa disposizione pare determinare un ampliamento dell'area operativa del captatore informatico che, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, si estende dai reati dei pubblici ufficiali anche a quelli degli "incaricati di pubblico servizio"**.

Questa interpolazione, in verità, sembra rivolta ad affrontare uno dei dubbi interpretativi che gli art. 4 e 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 poteva ingenerare.

L'estensione dell'area operativa del captatore informatico, infatti, era stata delimitata da queste norme con riferimento ai *"procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"*. Una interpretazione letterale di tali disposizioni poteva indurre a ritenere che gli *standard* richiesti per le indagini in tema di criminalità organizzata - più blandi di quelli ordinari - fossero stati estesi alle investigazioni che, nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, riguardavano più precisamente quelli di cui al Capo I - intitolato proprio *"Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"* - del Titolo II del Libro II del codice penale. Si tratta dei reati compresi tra gli artt. 314 e 335 *bis* cod. pen., i quali, peraltro, sono delitti che possono essere commessi sia da pubblici ufficiali, sia da incaricati di pubblico servizio.

Secondo questa impostazione, in particolare, sarebbero stati posti fuori dal raggio di azione della norma citata fattispecie penali come, ad esempio, la turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* cod. pen.).

Dal momento in cui alla figura dei pubblici ufficiali è stata aggiunta nell'art. 267 cod. proc. pen. anche quella degli *"incaricati di pubblico servizio"*, pare sia stato riconosciuto rilievo, ai fini del ricorso al captatore informatico nelle indagini che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, alla qualifica soggettiva rivestita dall'indagato. Sembra sostenibile, pertanto, che **lo strumento tecnologico in esame possa essere impiegato per tutti i "delitti contro la pubblica amministrazione", compresi nel titolo II, del Libro II del codice penale, commessi tanto dai pubblici ufficiali, quanto dagli incaricati di pubblico servizio** (ovviamente sempre che sussistano i presupposti di ammissibilità indicati dalla norma, e cioè che siano puniti con la previsione di una

pena edittale non inferiore nel massimo a cinque anni ex art. 266, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). In particolare, all'impiego del captatore per le indagini relative a tali reati si applicheranno le regole di cui all'art. 267 cod. proc. pen. per i procedimenti iscritti dopo il 30 aprile 2020, mentre, attualmente, ex art. 6 d.lgs. n. 216 del 2017, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152.

## **5. Il contenuto del provvedimento autorizzativo del captatore informatico.**

Nel caso dell'utilizzo del captatore informatico nelle indagini, in base all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 161 del 2019, **il decreto che autorizza l'intercettazione** tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile **deve indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini** e questo anche se si procede per delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (mentre per gli altri reati occorre indicare pure i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono).

In considerazione della particolare capacità di introdursi nella sfera di riservatezza del cittadino, lo strumento investigativo in esame deve essere utilizzato solo ove è necessario. Il giudice deve dare conto del bisogno di impiegare tale modalità di captazione per realizzare le intercettazioni nella stessa motivazione del provvedimento autorizzativo. Questo aspetto, nell'impostazione della legge di riforma delle intercettazioni, rappresenta uno dei contenuti tipici del decreto del giudice delle indagini preliminari, imponendo una motivazione "rafforzata" del decreto autorizzativo.

L'impiego del solo termine "necessità" e non, ad esempio, di quello "indispensabilità" pare legittimare un'interpretazione secondo cui per l'utilizzo del captatore informatico non occorre riscontrare l'impossibilità di realizzare intercettazioni con i mezzi tradizionali, apparendo sufficiente che ricorra la mera difficoltà di conseguire il medesimo risultato captativo con l'utilizzo di un diverso meccanismo tecnico.

Pare comunque evidente che la necessità deve riguardare il *quomodo* dell'intercettazione; essa deve consistere in un giudizio di congruità tra la tecnica esecutiva ed il particolare contesto investigativo contingente nel quale si deve andare ad operare per svolgere proficuamente le indagini.

In occasione della conversione del d.l. n. 161 del 2019, peraltro, è stato inserito, nell'art. 266, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. il nuovo inciso "**previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale**".

L'indicazione delle ragioni che giustificano l'impiego del mezzo tecnologico in esame all'interno del domicilio costituisce un ulteriore contenuto necessario del decreto autorizzativo, che è stato inserito al fine di ottenere un rafforzamento della motivazione del ricorso al captatore in luoghi qualificabili come domicilio.

Tale contenuto, peraltro, non sembra coincidere con il fondato motivo per ritenere che in un ambiente, riconducibile alla previsione dell'art. 614 cod. pen., sia in corso l'attività criminosa, presupposto richiesto dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. per lo svolgimento di intercettazioni tra presenti per reati diversi da quelli contemplati dal comma 2-*bis* dello stesso art. 266 cod. proc. pen. in simili luoghi. Si tratta, verosimilmente di qualcosa di meno della dimostrazione che sia in atto l'attività criminosa, ma comunque di un dato che vale a giustificare l'intrusione nel domicilio.

Sempre secondo l'art. 267 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 216 del 2017, **il decreto del Gip, se si procede per delitti diversi da quelli contenuti nell'elenco di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* cod. proc. pen. e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione** per i quali è prevista la stessa pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, **deve sempre indicare**, oltre alle ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, **anche "i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono"**. Il legislatore, in questo modo, ha affrontato il principale problema per la tutela della riservatezza che lo strumento tecnologico pone. Il dispositivo "infettato" con il programma spia presenta una naturale possibilità di introduzioni in ambienti domiciliari. Pertanto, si è ritenuto di limitarne il raggio d'azione fin dall'ammissione del mezzo di ricerca della prova.

Secondo la formulazione letterale della disposizione, la delimitazione del luogo di azione dello strumento informatico può essere anche "*indirettamente determinata*". Questa locuzione sembra dare una risposta alla difficoltà pratica di individuare con precisione tempi e luoghi di attivazione. Pare possibile, allora, che nel decreto il giudice si riferisca anche a persone per delimitare l'ambito di operatività del dispositivo.

La delimitazione dei tempi degli ascolti, in particolare, appare innovativa. Sembra essere stato introdotto un obbligo di determinazione preventiva del tempo dell'intercettazione mediante "captatore informatico" che si affianca alla disciplina

generale dell'art. 267 cod. proc. pen., verosimilmente per consentire la previsione di limiti temporali più stringenti rispetto a quelli di quindici giorni ivi previsti.

La violazione delle previsioni contenute nell'art. 267 cod. proc. pen., come la mancata indicazione delle ragioni che rendono necessario l'impiego del "captatore informatico" per svolgere le intercettazioni ovvero, nei casi in cui occorra, la precisazione dei luoghi e del tempo in relazione al quale è consentita l'attivazione del microfono, se ritenute condizioni di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova, potrebbe determinare la sanzione di inutilizzabilità dei risultati delle captazioni come parrebbe potersi desumere dal combinato disposto degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen.

#### **6. Il decreto d'urgenza del pubblico ministero.**

Secondo l'art. 267, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., come risulta dopo la sua modifica ad opera dell'art. 2 del d.l. n. 161 del 2019, **il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen.** A tal fine, deve indicare, oltre a quanto previsto dal comma 1 secondo periodo (cioè i presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova), le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice.

Con provvedimento d'urgenza del pubblico ministero, dunque, non è consentito il ricorso al captatore informatico per i reati diversi da quelli di cui all'art. 267, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., in virtù di una disposizione che pare espressione della diffidenza nei confronti dello strumento in esame, reputato particolarmente invasivo della sfera di riservatezza individuale. L'eventuale decreto d'urgenza per reati diversi da quelli di cui all'art. 267, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., infatti, sarebbe stato comunque circondato da garanzie, in quanto sarebbe stato sottoposto alle regole di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. – in particolare, l'indicazione dei luoghi e del tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono – e soprattutto alla successiva convalida, con decreto motivato, del Gip ex art. 267, comma 2, cod. proc. pen.

## **7. L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli presupposto del mezzo di ricerca della prova.**

Il decreto legge n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, ha riformato la disciplina dell'art. 270 cod. proc. pen.

E' opportuno premettere che l'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 216 del 2017 aveva regolato uno dei profili più delicati della disciplina del "captatore informatico", prevedendo una limitazione all'uso dei risultati delle intercettazioni compiute tramite captatore informatico in procedimenti diversi da quello nel quale sono state autorizzate. Questa norma, infatti, ha aggiunto all'art. 270 cod. proc. pen., che disciplina l'utilizzo degli esiti delle intercettazioni "*in altri procedimenti*", il comma 1-bis, in forza del quale "*i risultati delle intercettazioni tra presenti operate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati, anche connessi, diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza*".

La norma introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, dunque, in relazione alle sole intercettazioni compiute per mezzo del captatore informatico - per giunta, secondo il dato letterale, solo per quelle compiute "*su dispositivo portatile*" - aveva esteso l'area operativa della clausola di esclusione dell'utilizzazione del materiale probatorio raccolto per mezzo delle intercettazioni prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. dai "*procedimenti diversi*" da quello in cui le intercettazioni sono state disposte ai "*reati diversi*" da quello per il quale è stato emesso il decreto autorizzativo.

Tale disposizione, per un verso, costituiva un argomento logico a favore della tesi giurisprudenziale secondo cui nell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. il termine "procedimenti" non equivalesse a "reati"; per altro verso, sembrava impedire l'uso "obliquo" dei risultati delle intercettazioni realizzate tramite captatore informatico, cioè l'impiego anche per la prova di reati, diversi da quelli per i quali *ab origine* erano state disposte le captazioni, che fossero emersi dalle operazioni condotte nel medesimo procedimento.

E' necessario anche segnalare che, nelle more della maturazione del termine per l'efficacia dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., come inserito nella norma del codice di rito dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017, è intervenuta una importante decisione delle Sezioni unite.

Si allude alla sentenza Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo e altro, Rv. 277395, secondo la quale, **il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi** da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per

l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – **non opera con riferimento ai reati accertati in forza di tali risultati che risultano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.**

La Corte, in particolare, ha precisato che, al fine di non eludere il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., la sussistenza del collegamento tra le indagini relative al reato per il quale le intercettazioni erano state disposte e quello ulteriore accertato in forza delle stesse, di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., non è sufficiente a permettere l'utilizzazione dei risultati delle captazioni.

**7.1. segue: La modifica all'art. 270 cod. proc. pen. ad opera del d.l. n. 161 del 2019 e della legge n. 7 del 2020.**

**Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161**, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, **ha modificato l'art. 270, comma 1**, cod. proc. pen., stabilendo che ***“i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1”***.

Questa disposizione, dunque, anche dopo la riforma continua a prevedere un divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti.

**Essa, inoltre, pare aver disciplinato due distinte deroghe a tale divieto di utilizzazione. La prima ricalca la disciplina previgente e riguarda l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la seconda concerne i reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen.** (tra i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b-*bis*), del d.l. n. 161 del 2019, come modificato dalla legge di conversione n. 7 del 2020, che ha introdotto nell'art. 266, comma 1, la lett. f-*quinquies*, sono stati inseriti anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo).

Per la prova di reati che rientrano nelle suddette deroghe, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se sono “rilevanti” e “indispensabili”. Questa locuzione, che aggiunge al carattere di indispensabilità, anche quello di rilevanza, pare presupporre, ancor più di prima, una valutazione del “peso” del mezzo di prova, rimessa al giudicante e di difficile circoscrivibilità.

L'utilizzabilità degli esiti delle captazioni realizzate *aliunde*, in altri termini, presuppone o che il reato sia tanto grave che per esso il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza oppure che per il titolo di reato accertato sarebbe stato comunque possibile procedere autonomamente ad operazioni di intercettazione

Accanto a questa lettura, secondo cui, dunque, l'utilizzo della congiunzione "e" indurrebbe ad ipotizzare la previsione di una doppia deroga al divieto di utilizzazione e rispetto alla quale si ravvisano tracce anche nei lavori preparatori<sup>3</sup>, si potrebbe anche ipotizzare una interpretazione alternativa alla cui stregua il legislatore richiederebbe, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni captate in altro procedimento, che il nuovo delitto in via di accertamento debba essere ricondotto tanto al catalogo dell'art. 380 cod. proc. pen., quanto a quello dell'art. 266 cod. proc. pen.

Il legislatore, comunque, pare abbia recepito una delle affermazioni della sentenza delle Sezioni unite "Cavallo", quella secondo cui i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati per la prova dei reati diversi da quelli per i quali sono state disposte soltanto se tali reati siano comunque contenuti nel catalogo di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen.

La possibilità di questo utilizzo, tuttavia, pare conseguire solo dall'inserimento del reato nel catalogo di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (o in quello di cui all'art. 380 cod. proc. pen.) e non sembra più derivare necessariamente dalla unicità del procedimento, desunta nella sentenza delle Sezioni unite "Cavallo" dall'esistenza di un legame sostanziale tra i diversi fatti - reato, qualificabile come connessione ex art. 12 cod. proc. pen. Tale legame sostanziale, secondo detta sentenza, consente di ricondurre ai fatti costituenti reato di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione anche quelli accertati per mezzo dei risultati della stessa intercettazione.

E' appena il caso di segnalare che, nella sentenza delle Sezioni unite, la necessità di ravvisare il suddetto legame sostanziale era stata motivata dall'esigenza di evitare autorizzazioni di intercettazioni "in bianco", cioè intrusioni nella sfera delle comunicazioni riservate del cittadino non giustificate da un provvedimento del Gip. Al riguardo, era stato rilevato che l'autorizzazione del giudice, ai sensi dell'art. 15 Cost., non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei

---

<sup>3</sup> Cfr. il parere della Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2020 relativamente all'emendamento n. 2.219.

«soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).

Il d.l. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020 ha modificato anche l'art. 270, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. Secondo la nuova versione di questa norma i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile **possono essere utilizzati anche per la prova di "reati diversi" da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.**

E' stata consentita, pertanto, l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni compiute tramite *trojan* anche per la prova di ulteriori delitti emersi dalle captazioni, previo giudizio di "indispensabilità" probatoria di tali esiti.

I reati ulteriori che sono emersi, però, devono essere **delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater***, oppure **delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione** per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. (cioè, reati per i quali l'impiego del captatore "è sempre consentito" ex art. 266, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.).

In questo modo, pertanto, è stato superato il rigore che era stato voluto dal d.lgs. n. 216 del 2017 e che aveva il fine di restringere l'ambito di operatività, sia pure indirettamente, del *trojan horse*.

**L'art. 270, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.**, invero, **fa salva l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 della stessa norma ("fermo restando quanto previsto dal comma 1 ...")**.

Da questo inciso con il quale si apre la norma sembra potersi desumere che, ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. **anche ai risultati delle intercettazioni tra presenti compiute mediante *trojan* si applica il divieto di utilizzazione probatoria per reati oggetto di un "diverso procedimento"**. Tale divieto è superabile solo se il reato oggetto di un diverso procedimento emerso dalle captazioni rientra nel catalogo di quelli per i quali è sempre consentito l'uso del captatore per la realizzazione di intercettazioni tra presenti ai sensi dell'art. 266, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

Tali esiti, pertanto, possono essere usati per la prova solo se il reato emerso rientra tra i **delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater***, o i **delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione** per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. (cioè, tra reati per i quali l'impiego del captatore "è sempre consentito").

La novella, pertanto, non sembra aver determinato alcuna libera circolazione probatoria delle risultanze della captazione digitale, ma parrebbe aver ristretto l'area operativa della deroga al divieto di utilizzazione probatoria solo nel caso di captazioni compiute a mezzo *trojan*. Si tratterebbe di un regime più rigoroso rispetto a quello generale di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., la cui ragionevolezza risiederebbe nella peculiare portata intrusiva nella libertà di comunicare del mezzo tecnico impiegato.

## **8. Tutela della riservatezza e selezione preventiva delle intercettazioni.**

La *ratio* della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 e del successivo d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, era ispirata ad introdurre un sistema di valutazione preventiva della rilevanza dei risultati delle intercettazioni, escludendo quelli non necessari ai fini investigativi fin dalla fase dell'ascolto e creando una distinzione tra il materiale rilevante, destinato a confluire nel fascicolo delle indagini e poi in quello del dibattimento, e quello non rilevante, che rimaneva custodito nell'archivio riservato.

In quest'ottica, il d.lgs. n. 216 del 2017, inserendo il comma *2-bis*, all'art. 268, cod. proc. pen., aveva introdotto un vero e proprio divieto di trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, ovvero concernenti dati personali sensibili, divieto che operava fin dalla fase della captazione.

Premesso che non è questa la sede per esaminare i plurimi profili problematici che tale norma comportava, è utile indicare l'antecedente normativo al solo fine di rendere manifesta la diversità della nuova disciplina, introdotta dal d.l. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, che ha integralmente rimodulato la tutela "preventiva" della riservatezza, escludendo il divieto di trascrizione inizialmente previsto.

Prima di procedere all'esame dell'art. 268, comma *2-bis*, cod. proc. pen. così come riformulato, è bene delineare sinteticamente il quadro normativo in cui la novella va ad inserirsi e la conseguente prassi applicativa.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 268 cod. proc. pen. si limitava a prescrivere che le comunicazioni intercettate vanno annotate in apposito verbale, con la trascrizione, anche sommariamente, del contenuto della conversazione (comma 2), senza indicare se, fin da tale trascrizione sommaria (c.d. brogliacci di ascolto), occorra una qualche forma di selezione in merito alle conversazioni

utilizzabili. Invero, secondo una consueta prassi operativa, la polizia giudiziaria deputata all'ascolto ometteva la sommaria verbalizzazione di quelle conversazioni aventi un contenuto palesemente irrilevante per le indagini, di solito lasciando traccia di tale valutazione mediante indicazioni generiche circa l'oggetto della comunicazione (ad es. conversazioni su "argomenti familiari", "questioni personali", argomenti "generici" o "privi di rilievo investigativo").

Nel regime *ante* riforma, pertanto, l'omissione della trascrizioni di intercettazioni irrilevanti ai fini delle indagini, non era oggetto di una specifica disciplina e la valutazione sulla necessità o meno della trascrizione sommaria era sostanzialmente affidata alla valutazione compiuta dalla polizia giudiziaria sotto la vigilanza del pubblico ministero.

Rispetto a tale assetto, l'attuale art.268, comma 2-bis, cod. proc. pen. è stato riformulato mediante l'eliminazione del divieto di trascrizione previsto nella riforma cd. "Orlando", ma al contempo si è cercato di disciplinare meglio quella fisiologica selezione preventiva che, in precedenza, era affidata esclusivamente alla prassi seguita presso ciascuna Procura.

Attualmente la norma in esame prescrive al **pubblico ministero di "dare indicazioni" e "vigilare"** affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Nella prospettiva di un raffronto tra la previsione originaria dell'art.268 cod. proc. pen. ed il regime previsto con la riforma "Orlando", l'attuale formulazione del comma 2-*bis* si pone chiaramente come una soluzione di compromesso: da un lato **non si introduce alcun divieto di trascrizione** e tanto meno si delega in *toto* la facoltà di selezione preventiva alla p.g.; dall'altro si forniscono delle indicazioni normative che, integrate con le specifiche indicazioni provenienti dal p.m., dovrebbero meglio guidare la p.g. nell'individuare tempestivamente le conversazioni irrilevanti.

L'elemento di assoluta novità del novellato, art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., invece, consiste nell'aver previsto che non solo **non vanno trascritte le conversazioni relative a "dati sensibili", ma neanche quelle contenenti "espressioni" idonee a ledere la "reputazione" dei soggetti captati.**

Per quanto concerne l'individuazione dei "dati personali sensibili" non si dovrebbero porre particolari questioni, atteso che l'art. 4, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 196 del 2003 ne dà una definizione normativa, individuandoli nelle informazioni personali idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Al di là di tale aspetto definitorio, la norma pone plurimi problemi interpretativi che meritano una separata trattazione.

### **8.1. Il ruolo del pubblico ministero: direttive e vigilanza sulla polizia giudiziaria.**

La norma in esame demanda al pubblico ministero una duplice funzione, consistente nel fornire indicazioni in merito a quali debbano essere le conversazioni da non trascrivere nonché nel vigilare affinché ciò avvenga (*"Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini"*).

L'endiadi dà "indicazioni" e "vigila" è frutto di un principio generale che vuole nel pubblico ministero il *dominus* delle indagini preliminari, con la conseguenza che le attività materiali – nel caso di specie le intercettazioni – poste in essere dalla polizia giudiziaria, devono ricadere in ogni caso sotto la vigilanza ed il controllo dell'organo giudiziario. Come, in concreto, tale funzione dovrà essere svolta non è stato specificato.

In linea generale le alternative possibili sono due: è ipotizzabile che gli uffici di procura elaborino dei **criteri generali** idonei a fornire indicazioni sulle modalità di espletamento delle trascrizioni valevoli in tutti i procedimenti; come pure è consentito che il pubblico ministero impartisca **direttive ad hoc** per il singolo procedimento.

Posto che la norma non precisa il grado di specificità delle indicazioni che il pubblico ministero deve dare alla p.g., non vi dovrebbero essere ostacoli a ritenere che l'adozione di **circolari generali**, peraltro già ampiamente in uso in molte Procure, possa assolvere a tale scopo.

In senso contrario potrebbe obiettarsi che l'art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen., fa riferimento ad indicazioni provenienti dal pubblico ministero che, poi, è anche onerato della vigilanza, sicché il dato letterale potrebbe far propendere nel senso che l'intera attività è demandata al singolo rappresentante dell'ufficio inquirente e, quindi, anche le direttive non potrebbero essere generali ed impartite per tutti i procedimenti dal capo dell'ufficio.

Invero, il dato normativo non pare possa essere univocamente letto in tal senso, posto che la norma, nel far riferimento al "pubblico ministero", individua

l'organo giudiziario competente, piuttosto che la ripartizione interna al singolo ufficio di procura.

È pur vero, d'altro canto, che indicazioni contenute in circolari generali ben difficilmente potranno tener conto delle specificità della singola indagine e delle captazioni che in quel determinato contesto potranno porre il problema della rilevanza e della necessità della trascrizione.

Quanto detto consente di affermare che, pur in mancanza di una norma che imponga al pubblico ministero di adottare specifiche indicazioni ex art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. per ciascun procedimento e dovendosi, pertanto, ritenere sufficiente l'adozione di circolari generali, nulla esclude che tali indicazioni possano essere adeguatamente specificate ed integrate con riguardo a quei procedimenti che, per argomenti, oggetto di indagine e soggetti coinvolti, dovessero richiedere una maggiore e specifica attenzione al rispetto della riservatezza e della tutela dei dati sensibili.

Se la preventiva "indicazione" delle informazioni insuscettibili di trascrizione può avvenire in via generale, altrettanto non può dirsi per quanto concerne la vigilanza che, evidentemente, attiene al materiale intercettato nel singolo procedimento.

È opportuno evidenziare come nella riforma cd. "Orlando", a fronte di un vero e proprio divieto di trascrizione, era stata disciplinata anche la procedura per garantire che il pubblico ministero ricevesse tempestiva informazione del materiale non trascritto, nonché delle modalità per il suo recupero.

Venuto meno il divieto di trascrizione, la riforma in commento ha eliminato anche la formalizzazione delle comunicazioni tra p.m. e p.g.; in particolare, l'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. come formulato dall'originario art. 4 d.lgs. n. 216 del 2017, imponeva alla p.g. di informare il p.m. dell'acquisizione di una conversazione ritenuta insuscettibile di trascrizione; quest'ultima previsione, tuttavia, è stata abrogata dal d.l. n. 161 del 2019, convertito nella legge n. 7 del 2020.

In base all'attuale testo dell'art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., pertanto, non si specifica come debba essere, in concreto, svolta l'attività di vigilanza, tuttavia, affinché questa sia effettiva, pare necessario prevedere **l'obbligo, per la p.g. deputata all'ascolto, di informare tempestivamente il p.m. in ordine alle conversazioni potenzialmente insuscettibili di trascrizione**, in modo tale che la decisione finale sia pur sempre rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

Sul punto, pertanto, pare corretto affermare che – nonostante l'abrogazione parziale del disposto dell'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. nella parte relativa

all'informativa della p.g. al p.m. – l'obbligo di comunicazione delle conversazioni ritenute non suscettibili di trascrizione permanente e trova origine direttamente nel fatto che le intercettazioni sono svolte sotto la vigilanza del pubblico ministero.

In concreto, tenendo anche presente la complessità della gestione di un numero sovente elevato di intercettazioni nel medesimo procedimento, è lecito ritenere che il controllo del p.m. sulle intercettazioni di cui non va disposta la trascrizione sarà limitato ai soli casi in cui la p.g. riterrà dubbia la possibilità di procedere alla trascrizione.

Anche a tal riguardo, del resto, è auspicabile che gli uffici di procura forniscano **indicazioni preventive alla p.g.**, in modo tale da specificare non solo i casi in cui la trascrizione non va effettuata, ma anche tempistica e modalità di comunicazione con il pubblico ministero, al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza imposta dal novellato art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen.

## **8.2. Natura giuridica del limite alla trascrizione.**

L'aspetto che, in prima lettura, appare di più difficile interpretazione è quello concernente la qualificazione dei limiti alla trascrizione imposti dal novellato art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen.

A differenza di quanto previsto dalla riforma cd. "Orlando", l'attuale art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen. non prevede un formale divieto di trascrizione, bensì utilizza una locuzione meno chiara.

La norma, infatti, non indica ciò che può e non può essere trascritto sommariamente, ma si limita a sottolineare la funzione di vigilanza del p.m. "*affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive*".

È di tutta evidenza che non si è in presenza di un divieto probatorio, con tutto quello che ne conseguirebbe in tema di inutilizzabilità, ma al più l'indicazione normativa sembra fornire una regola processuale sostanzialmente priva di sanzione.

Pare corretto, pertanto, affermare che la violazione dell'art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen. integri al più una **irregolarità processuale**, in quanto tale non produttiva di effetti in ordine alla validità dell'acquisizione probatoria, eventualmente rilevante solo sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 124, comma 1, cod. proc. pen.

L'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., del resto, non richiama l'art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui violazione provoca l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni

Occorre anche considerare che per consolidata giurisprudenza la prova acquisita mediante le intercettazioni è quella documentata con la registrazione,

mentre la trasposizione sommaria, mediante i brogliacci di ascolto, come pure la trascrizione mediante perizia, assolvono alla sola funzione di rendere più agevolmente consultabile il contenuto delle conversazioni captato.

Quanto detto conferma ulteriormente che il contenuto delle trascrizioni sommarie, pur svolgendo una insostituibile funzione investigativa, non inficia di per sé il valore probatorio del dato registrato e, quindi, anche eventuali violazioni dell'art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. non produrranno effetti in termini di inutilizzabilità.

### **8.3. Il riferimento alle "espressioni" lesive della reputazione e riservatezza.**

Venendo all'oggetto delle conversazioni il cui contenuto non va trascritto, emerge la particolarità della previsione normativa, lì dove non si è fatto riferimento alla comunicazione in sé considerata e, quindi, al suo intero contenuto.

L'art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., infatti, prescrive di non riportare nelle trascrizioni le "*espressioni lesive della reputazione delle persone*" o relative a dati personali sensibili.

Attenendosi ad un'interpretazione letterale della norma, si potrebbe sostenere che l'attenzione è incentrata sulle modalità espressive, piuttosto che sul contenuto della comunicazione. Invero, per come formulata, la norma appare di scarsa utilità specie ove si consideri che il precetto fa riferimento ad una fase processuale in cui la trascrizione delle conversazioni è necessariamente sommaria e, quindi, le espressioni captate vengono riportate solo riassuntivamente. Quanto detto comporta che, seguendo un'interpretazione eccessivamente formalistica, si dovrebbe concludere che, a fronte di comunicazioni non rilevanti ai fini delle indagini e potenzialmente lesive della reputazione delle persone coinvolte, la p.g. avrebbe il mero obbligo di eliminare le "espressioni" potenzialmente lesive, ma non anche il contenuto delle stesse.

Si potrebbe anche ritenere, tuttavia, che valorizzando la *ratio* della riforma, si possa dare al disposto dell'art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. un contenuto maggiormente pregnante.

Se la norma intende evitare che, tramite la trascrizione sommaria, vengano incardinate nel materiale di indagine conversazioni non rilevanti a fini probatori, ma potenzialmente lesive per l'interesse alla riservatezza delle persone coinvolte nella captazione, ne dovrebbe discendere, seguendo tale seconda opzione esegetica, che, in presenza di tali condizioni, la p.g. non deva procedere alla trascrizione, salva restando l'indicazione dell'esistenza della conversazione e dei dati rilevanti (interlocutori, orario, utenza intercettata).

Del resto, allorché la norma prevede quale limite all'omessa trascrizione il fatto che la comunicazione sia rilevante ai fini dell'indagine, la stessa appare far riferimento al contenuto dell'intercettazione e non già alle espressioni utilizzate nei verbali per la trascrizione sommaria.

In conclusione, appare preferibile un'interpretazione logico-sistematica dell'art.268, comma 2-bis, cod. proc. pen., sulla base della quale ritenere che la selezione vada operata in considerazione del contenuto della conversazione e non già con riguardo alle mere "espressioni" impiegate.

#### **8.4. Il parametro della "rilevanza" ai fini delle indagini.**

Le limitazioni alla trascrizione sommaria degli esiti delle intercettazioni sopra individuate sono destinate a non trovare applicazione lì dove le stesse siano "rilevanti" ai fini delle indagini.

Tale previsione è chiaramente finalizzata ad operare un bilanciamento tra l'esigenza alla riservatezza e quella alla completezza delle indagini preliminari, dando prevalenza a quest'ultima esigenza in caso di conflitto.

La previsione dell'art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen., inoltre, si pone chiaramente in relazione con la disposizione contenuta nell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. che disciplina lo stralcio, da parte del g.i.p., delle comunicazioni di cui si chiede l'acquisizione e che, tuttavia, sono giudicate irrilevanti.

Il criterio di giudizio che viene impiegato nell'art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen. e nel comma 6 della stessa norma sembrerebbe essere il medesimo, facendosi in entrambi i casi riferimento alla rilevanza delle intercettazioni.

Invero, le finalità delle due disposizioni normative e il momento procedimentale a cui si riferiscono sono ben diverse.

Il parametro della "rilevanza" contenuto al comma 2-bis è applicato nel corso delle indagini preliminari e, cioè, in un momento in cui l'individuazione dei fatti potenzialmente utili ai fini di prova è ancora in divenire, sicché è comprensibile che il vaglio sulla rilevanza possa essere meno rigoroso e, soprattutto, debba essere calibrato sulle esigenze investigative in atto, potenzialmente aperte a sviluppi non facilmente delineabili nel loro evolversi.

Diverso appare il parametro della "rilevanza" cui si dovrà attenere il giudice nell'escludere le intercettazioni ai sensi dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., atteso che tale selezione avviene, di norma, ad indagini concluse o quanto meno ad intercettazioni concluse, quando è possibile compiere una valutazione in ordine all'effettiva utilità probatoria dei risultati delle captazioni che può essere proiettata già nell'ottica del giudizio e non espressiva delle sole esigenze investigative.

### **8.5. Brevi considerazioni di sintesi.**

All'esito dell'esame della nuova formulazione dell'art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. è possibile trarre alcune indicazioni circa la sua incidenza sull'attività di captazione.

Il dato certo è che la nuova norma non prevede un divieto di trascrizione, ma si limita a fornire un criterio cui il p.m. e la p.g. dovranno attenersi nello svolgimento delle intercettazioni.

In buona sostanza, l'art. 268, comma 2-*bis*, risultante dalla novella sembra rappresentare una sorta di specificazione del comma 2 della stessa norma: quest'ultimo detta la regola per cui nel verbale vanno sommariamente trascritte le comunicazioni, mentre il successivo comma fornisce un'indicazione in merito ai casi, meramente residuali, in cui la trascrizione può essere omessa.

La previsione in esame, peraltro, fornisce un criterio selettivo – ancorato alla rilevanza della conversazione ai fini delle indagini – che di per sé si presta ad un'interpretazione lata; basti considerare che in fase di indagine anche conversazioni dal contenuto prettamente personale possono assumere rilievo, anche solo per accertare il grado di conoscenza e frequentazione tra i soggetti intercettati.

Quanto detto consente di ipotizzare che l'assenza di un espresso divieto, la mancanza di una sanzione processuale e l'ampiezza del criterio selettivo, potrebbero rendere la previsione dell'art. 268, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., scarsamente idonea ad evitare l'ingresso nei brogliacci di ascolto di comunicazioni che, in seguito, si possono rivelare di nessuna utilità probatoria ma che, al contempo, possono determinare una rilevante lesione alla riservatezza delle persone coinvolte.

### **9. Le ulteriori modifiche apportate all'art. 268 cod. proc. pen.**

Le fasi successive allo svolgimento delle intercettazioni sono state sostanzialmente ricondotte dalla novella alla disciplina originariamente contenuta all'art. 268, commi 4, 5 e 6 cod. proc. pen., eliminando gran parte della diversa regolamentazione che era stata apportata dalla riforma cd. "Orlando", essendo stata disposta l'abrogazione degli artt. 268-*bis*, *ter* e *quater*, cod. proc. pen.

Le residue modifiche concernono essenzialmente la conservazione del materiale attinente alle intercettazioni nell'archivio informatico previsto dall'art. 269 cod. proc. pen. nonché marginali modifiche in tema di selezione delle conversazioni.

Ripristinando la previgente scansione temporale, l'attuale formulazione dell'art. 268 cod. proc. pen. prevede che:

- i verbali delle intercettazioni sono immediatamente trasmessi al p.m. per la conservazione, il quale li deposita entro 5 giorni – unitamente ai decreti di autorizzazione - nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, cod. proc. pen.;

- effettuato il deposito, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dallo stesso, che può essere prorogato dal giudice;

- se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice può disporre il differimento non oltre la chiusura delle indagini preliminari;

- scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, si avvia la fase destinata alla selezione del materiale probatorio, eventualmente mediante la partecipazione delle parti all'udienza "stralcio";

- la trascrizione integrale delle intercettazioni, da effettuare con le forme della perizia, può avvenire anche nel corso dell'attività di formazione del fascicolo per il dibattimento;

- i difensori hanno facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su idoneo supporto.

Dal mero raffronto tra l'originaria formulazione e quella attuale dei commi da 4 a 7 dell'art. 268 cod. proc. pen., emerge *ictu oculi* come le differenze siano minime, per cui può ben dirsi che l'intervento normativo in esame ha sostanzialmente eliminato il regime, decisamente innovativo, che era stato apprestato dalla riforma cd. "Orlando".

In particolare, la fase relativa all'individuazione delle comunicazioni ritenute rilevanti non ha subito alcuna sostanziale modifica; l'*iter* prevede che, dopo il deposito delle intercettazioni e l'avviso ai difensori, questi possono esaminare gli atti ed ascoltare le comunicazioni entro il termine loro assegnato.

Alla scadenza di tale termine, il giudice dispone l'acquisizione delle intercettazioni "*indicate dalle parti*", sicché si richiede che queste formulino un **elenco con l'esatta specificazione di quali sono le comunicazioni ritenute rilevanti** mentre, almeno secondo la formulazione letterale della norma, non sembra che il giudice possa disporre d'ufficio l'acquisizione di conversazioni ulteriori.

### **9.1. Alcune problematiche che solleva la disciplina descritta.**

La disposizione di cui all'art. 268, comma 4 cod. proc. pen., dunque, prevede che i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, cod. proc. pen. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso

l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, cod. proc. pen. insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, l'articolo, pertanto, distingue la fase della consegna dei verbali e delle registrazioni da parte della p.g., che deve avvenire "immediatamente", dai quella in cui il P.M. deposita detto materiale all'archivio entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni.

Secondo una prima interpretazione, dal contenuto della disposizione, parrebbe potersi dedurre che la Polizia giudiziaria sia onerata di un **obbligo di trasmissione immediata dei singoli verbali e delle registrazioni effettuate**, anche prima della conclusione delle operazioni, limite temporale previsto esclusivamente quale *dies a quo* per la trasmissione in archivio. In base a questa lettura la polizia giudiziaria dovrebbe spogliarsi immediatamente della disponibilità di tali atti, verosimilmente per l'esigenza di scongiurare indebite diffusioni del contenuto delle intercettazioni. Ne deriva che, laddove nascesse l'eventuale necessità da parte della polizia giudiziaria di dover consultare il materiale già intercettato per ulteriori necessità investigative, ovvero per elaborare una sintesi, anche parziale, delle risultanze già acquisite, il pubblico ministero, onerato della trasmissione in archivio solo a conclusione delle operazioni, ben potrebbe autorizzare la consultazione del materiale ancora giacente presso il suo ufficio.

Secondo una diversa lettura l'avverbio "*immediatamente*" contenuto nella norma parrebbe riferirsi, invece, al momento della chiusura delle operazioni, atteso l'utilizzo del plurale (ai verbali e alle registrazioni): così interpretata la norma, la chiusura delle operazioni costituirebbe il termine "ultimo" per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni, e prima di tale momento la polizia giudiziaria conserverebbe la disponibilità della documentazione relativa alle intercettazioni già svolte.

Frutto di un compromesso potrebbe risultare l'opzione secondo la quale l'immediata trasmissione deve essere riferita alla chiusura delle operazioni per singolo decreto; tale soluzione, tuttavia, si espone alle medesime criticità segnalate in relazione alla prima interpretazione prospettata, atteso che spesso vi è una stretta interdipendenza investigativa tra i vari "bersagli" intercettati e che pertanto, per una maggiore intelligibilità delle operazioni svolte in relazione ad uno specifico bersaglio potrebbe essere necessario continuare ad avere nella propria disponibilità anche i risultati di un "bersaglio" differente.

Un'ulteriore problematica posta dalla disposizione in oggetto è costituita dalla circostanza che l'immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni, comunque la si intenda, priva, di fatto, la polizia giudiziaria della possibilità

materiale di consultare la documentazione necessaria per la redazione della relativa informativa di reato.

Per ovviare a tale inconveniente la previgente formulazione del comma 4 dell'art. 268 cod. proc. pen. prevedeva la possibilità per il P.M. di disporre con proprio decreto, il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni, fissando prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.

La disposizione è stata tuttavia espunta dal testo approvato, ragione per la quale tale possibilità sembrerebbe oggi da escludere, con la conseguenza che per garantire alla polizia giudiziaria il tempo necessario per la redazione dell'informativa, o per altre attività, il pubblico ministero potrebbe inoltrare la richiesta al gip di ritardato deposito in archivio e, *nelle more*, consentire alla polizia giudiziaria la consultazione degli atti depositati.

Le problematiche evidenziate assumeranno rilievo ancor maggiore all'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 2, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 2019, n. 161 in tema di deposito esclusivamente telematico degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni, momento in cui verrà eliminata del tutto la documentazione cartacea, aspetto su cui, peraltro, ci si soffermerà nel prosieguo.

## **9.2. L'udienza "stralcio".**

L'aspetto di maggior interesse disciplinato dall'art. 268 cod. proc. pen. è sicuramente quello concernente le modalità mediante le quali si deve procedere alla selezione delle intercettazioni rilevanti.

La novella in esame, dunque, ha disposto l'abrogazione degli artt. 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater*, cod. proc. pen. introdotti con la riforma "Orlando" e che disciplinavano in maniera particolarmente articolata la cernita tra le intercettazioni non rilevanti ai fini del giudizio e che, pertanto, erano destinate a restare nell'archivio riservato, coperte da segreto, e quelle che invece transitavano nel fascicolo del pubblico ministero e, poi, in quello per il dibattimento.

A seguito di tale abrogazione, la disciplina applicabile è quella contenuta nell'originaria previsione dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., norma alla quale è stata apportata solo una modifica marginale.

Tale disposizione prevede che, ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni, per via telematica e mediante l'accesso all'archivio informatico di cui all'art. 269 cod. proc. pen., entro il termine assegnato. In tale fase, ai difensori non spetta anche la copia integrale delle trascrizioni, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «è legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini

preliminari respinga la richiesta di copia integrale delle tracce foniche ed audiovisive, atteso che l'art. 268 cod. proc. pen. non attribuisce un diritto indiscriminato all'estrazione di copia, bensì il diritto all'ascolto, finalizzato ad attivare il subprocedimento per la selezione delle registrazioni non manifestamente irrilevanti, di cui è consentita la riproduzione, previo stralcio di quelle di cui è vietata l'utilizzazione» (Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02).

Scaduto il termine per esame, il giudice dispone l'acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti che non appaiano irrilevanti, salva restando la facoltà di stralciare quelle inutilizzabili.

La principale innovazione concerne la possibilità riconosciuta al giudice di disporre lo **stralcio anche delle intercettazioni che riguardano particolari dati personali**, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

All'attività di stralcio hanno diritto di partecipare il p.m. ed i difensori delle parti, che sono avvisati 24 ore prima.

L'udienza stralcio, pertanto, mantiene la natura di **fase incidentale meramente eventuale**, che si instaura solo nel caso in cui il giudice rilevi "anche" d'ufficio intercettazioni che non possono essere acquisite.

Pur in mancanza di una espressa previsione, deve ritenersi che nulla impedisca alle parti processuali di depositare memorie con le quali eccepire l'inutilizzabilità o la non rilevanza di intercettazioni indicate dalla controparte. In tal senso depone il tenore del comma 6, lì dove prevede che il giudice procede allo stralcio "anche" d'ufficio, sottintendendo che può attivare tale fase pure su impulso di parte.

Per completezza, occorre precisare che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che «la violazione del diritto del difensore di partecipare alle operazioni di stralcio delle registrazioni e dei verbali a norma dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., seppur possa farsi rientrare tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., non può che riguardare esclusivamente le suddette operazioni, e in nessun caso può dar luogo, per il principio di tassatività, a nullità delle conversazioni intercettate, né può comportarne l'inutilizzabilità, riferibile esclusivamente all'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, stesso codice» (Sez. 6, n.10890 del 22/11/2005, (dep. 2006 ) Palazzoni, Rv. 234102).

Tale principio dovrebbe mantenere inalterata la sua validità, posto che a seguito della riforma la disciplina dell'udienza "stralcio" è rimasta sostanzialmente immutata, non essendosi in alcun modo subordinata la legittimità dell'acquisizione delle intercettazioni allo svolgimento di tale fase meramente eventuale.

### **9.3. Le intercettazioni suscettibili di "stralcio".**

La norma in questione individua due distinte categorie di intercettazioni che il giudice deve procedere a stralciare.

La prima è quella delle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione: si tratta, quindi, delle sole intercettazioni svolte in violazione di un divieto di legge, categoria rispetto alla quale la novella non ha apportato modifiche e che il giudice deve stralciare *"anche d'ufficio"*.

La seconda riguarda le intercettazioni indicate dalle parti e che appaiano al giudice "irrilevanti", rispetto alle quali va solo segnalata la difficoltà per lo stesso giudice di effettuare un giudizio prognostico di irrilevanza ai fini probatori in una fase, qual è quella delle indagini preliminari, in cui ben potrebbe non avere una cognizione completa delle esigenze istruttorie future.

L'unica innovazione di rilievo è data dall'inserimento di un'ulteriore possibilità di stralcio da parte del giudice, il quale potrà escludere l'acquisizione delle registrazioni *"che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza"*.

Si tratta di una previsione che indirettamente richiama la previsione contenuta all'art. 268, comma 2-bis, cod. proc. pen., lì dove, però, le conversazioni insuscettibili di trascrizione sono meglio individuate con riguardo, in particolare, a quelle lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.

Dal raffronto tra il comma 2-bis ed il comma 6, dell'art. 268 cod. proc. pen. emerge chiaramente come non vi sia una sovrapposibilità letterale delle due disposizioni che, tuttavia, nella sostanza fanno entrambe riferimento all'esigenza di escludere le intercettazioni irrilevanti e concernenti dati di natura strettamente personale.

Per quanto concerne le conversazioni potenzialmente lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, che non vanno trascritte neppure in sede di svolgimento della captazione, si applica la regola generale secondo cui, ove irrilevanti, dovranno essere stralciate. Ovviamente la non rilevanza ai fini probatorio comporta un vaglio che non potrà che essere svolto in ottica prognostica e con l'inevitabile parziale conoscenza degli atti che avrà il g.i.p. al momento in cui si svolge l'udienza stralcio. Sicché è plausibile ritenere che, a fronte dell'indicazione di conversazioni di dubbia rilevanza, il criterio di giudizio sarà improntato a salvaguardare l'acquisizione della prova per non pregiudicare le parti nello svolgimento della successiva attività probatoria dibattimentale.

Più rigorosa, invece, è la previsione che consente lo stralcio delle registrazioni *"che riguardano categorie particolari di dati personali"*, dicitura che

chiaramente – come meglio si vedrà in seguito – riguarda i dati sensibili propriamente intesi.

Con riguardo alle intercettazioni concernenti “*categorie particolari di dati personali*” è ammessa l’acquisizione “*sempre che ne sia dimostrata la rilevanza*”.

Il tenore letterale della norma introduce un **parametro maggiormente restrittivo**, non essendo sufficiente che le intercettazioni in questione **non appaiano irrilevanti**, bensì **se ne deve “dimostrare” la rilevanza**. La conseguenza è che, rispetto ai dati personali maggiormente sensibili, la parte interessata all’acquisizione debba fornire una giustificazione rafforzata della rilevanza dell’acquisizione probatoria; occorre, pertanto, un giudizio in positivo circa l’utilità probatoria, supportato non già dalla generica “indicazione” della rilevanza, ma da una concreta dimostrazione di tale requisito.

Tale soluzione, pur confortata dal dato letterale dell’art.268, comma 6, cod. proc. pen., deve pur sempre essere letta tenendo conto della particolarità della fase in cui tale criterio selettivo si inserisce.

È ragionevole ritenere che lì dove la norma richiede la “dimostrazione” della rilevanza probatoria delle intercettazioni ricadenti su dati personali, non impone alle parti un vero e proprio onere probatorio, bensì si limita a richiedere **l’allegazione di elementi specifici e idonei a dimostrare la necessità in concreto del dato conoscitivo**.

In buona sostanza, il criterio selettivo si fonderà pur sempre sull’esame in contraddittorio e nell’ambito dell’udienza stralcio delle ragioni per cui una determinata captazione è rilevante rispetto al più generale *thema probandum*, salvo restando che tale giudizio non potrà essere svolto con i canoni valutativi tipici della fase del giudizio, dovendosi privilegiare una valutazione basata sulla mera “utilità” probatoria del dato acquisito con le intercettazioni.

#### **9.4. Le parti ammesse a partecipare allo stralcio.**

L’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., prevede che l’avviso di deposito delle intercettazioni venga dato “*ai difensori delle parti*”, in tal modo adottando una formulazione diversa rispetto alla previsione originariamente contenuta nel testo del d.l. n. 161 del 2019, lì dove si prevedeva che l’avviso di deposito dovesse essere dato ai soli difensori dell’imputato.

In sede di conversione, il Legislatore ha infatti preferito eliminare il riferimento al solo imputato, ripristinando la norma così com’era nel suo tenore originario, contenente il generico richiamo ai difensori “delle parti”.

Invero, anche a seguito del ripristino della previsione più ampia, pare corretto affermare che, nel corso delle indagini preliminari e, quindi, nella fase in

cui tipicamente si svolge l'attività di selezione delle intercettazioni rilevanti, è il solo indagato a poter partecipare alle suddette operazioni.

In particolare, ai sensi dall'art. 90 cod. proc. pen., la persona offesa non ha il ruolo di parte essendo un mero soggetto processuale che può esercitare esclusivamente le facoltà ad essa espressamente riconosciute dalla legge, tra le quali non era previsto, neppure nel regime *ante* riforma, l'interlocuzione in merito alla selezione delle intercettazioni suscettibili di acquisizione.

Ad analoga conclusione deve giungersi anche per la parte civile, atteso che quest'ultima può costituirsi solo dopo l'esercizio dell'azione penale e, quindi, le è necessariamente preclusa la partecipazione alle attività concernenti l'acquisizione delle intercettazioni che si svolge, al più tardi, al termine delle indagini preliminari.

Peraltro, l'esclusione della persona offesa e della "costituenda" parte civile non pare in grado di determinare alcun *vulnus* di tutela per costoro, posto che tali soggetti, una volta terminata la fase investigativa, avranno ampia possibilità di accedere al materiale captato ed avanzare eventuali richieste di acquisizione di conversazioni erroneamente non ritenute rilevanti.

Ciò può sicuramente avvenire ove l'azione penale sia stata esercitata, nel qual caso la parte civile ben può esaminare gli atti e formulare richieste di integrazione del materiale istruttorio; a tal fine, è utile rammentare che l'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice possa disporre la trascrizione delle intercettazioni rilevanti anche nel corso della formazione del fascicolo per il dibattimento e, quindi, in una fase in cui la parte civile ha avuto la possibilità di costituirsi e partecipare appieno all'udienza preliminare.

Per quanto concerne, in particolare, la posizione della persona offesa, deve ritenersi che la possibilità di accedere all'esame degli atti relativi alle intercettazioni ed al loro diretto ascolto, dovrebbe collocarsi successivamente alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o del decreto di citazione diretta a giudizio. Applicando la disciplina generale contenuta agli artt. 419, comma 2, cod. proc. pen. e 131 disp. att. cod. proc. pen., la persona offesa, durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, ha facoltà di "prendere visione" degli atti indicati nella richiesta di rinvio a giudizio ed estrarre copia di tali atti.

In tale fase, tuttavia, la persona offesa potrà consultare unicamente le intercettazioni selezionate dal pubblico ministero, ma non potrà richiedere al g.i.p. l'acquisizione di ulteriori conversazioni rilevanti. Tuttavia, nulla esclude che in tale fase ed anche qualora la persona offesa non si costituisca parte civile, ben potrebbe esercitare le facoltà sollecitatorie dell'attività del pubblico ministero, in relazione a

conversazioni o comunicazioni di cui conosce l'esistenza e che non siano state acquisite.

Nella diversa ipotesi in cui l'indagine sfoci in una richiesta di archiviazione e la persona offesa ne sia avvisata, deve ritenersi che quest'ultima – ai sensi dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. – avrà accesso anche agli atti delle intercettazioni telefoniche, con la conseguente possibilità di indicare al g.i.p. eventuali conversazioni utili nell'ottica di pervenire all'imputazione coatta, ovvero ad un'integrazione di indagine.

#### **10. La trascrizione delle comunicazioni o delle conversazioni.**

Una volta individuate le intercettazioni rilevanti ed utilizzabili ai fini del giudizio, eventualmente mediante espletamento dell'udienza "stralcio", l'art.268, comma 7, cod. proc. pen. disciplina le modalità e la tempistica per addivenire alla trascrizione integrale delle registrazioni, ovvero alla stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi informatici.

La norma, nel testo originario, non forniva alcuna indicazione temporale in merito alla fase procedimentale entro la quale la trascrizione dovesse avvenire, limitandosi a stabilire – con formula ribadita anche dalla novella – che le trascrizioni sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Finora la prassi applicativa seguiva soluzioni diversificate a seconda della tipologia del procedimento, della complessità della trascrizione e della possibilità o meno che il giudizio venisse definito con uno dei riti alternativi.

L'espletamento della **perizia di trascrizione**, infatti, comporta un'inutile e dispendiosa attività in tutti quei casi in cui il giudizio si definisca con il rito abbreviato, per il quale la giurisprudenza riconosce pacificamente la possibilità di utilizzare le trascrizioni sommarie eseguite dalla polizia giudiziaria.

Proprio per tale ragione, oltre che per esigenze di contenimento dei termini di durata dell'udienza preliminare, sovente la trascrizione veniva rinviata alla fase del dibattimento.

Considerando i termini necessari per l'espletamento della perizia di trascrizione, nei procedimenti particolarmente complessi non era neppure opportuno provvedervi in udienza preliminare, soprattutto se vi erano imputati sottoposti a misure cautelari. L'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., infatti, prevede che i termini di fase possono essere sospesi nel caso di dibattimento di particolare complessità, tale potendosi definire anche quello in cui è necessario l'espletamento di una perizia per la trascrizione delle intercettazioni avente il carattere della necessità ed inevitabilità (Sez. 5, n. 53234 del 17/07/2018, Rv. 274163); analoga possibilità, invece, non è prevista per l'ipotesi dell'udienza preliminare relativa a

procedimento complesso, sicché il dispendio di tempo occorrente per le trascrizioni poteva in concreto comportare la scadenza dei termini di fase cautelari.

La soluzione di demandare la trascrizione alla fase dibattimentale era stata chiaramente preferita nella riforma cd. "Orlando", mediante l'inserimento dell'art. 493-bis cod. proc. pen. finalizzato proprio ad individuare nel dibattimento il momento in cui effettuare le trascrizioni.

Rispetto al quadro normativo progressivo, la novella è intervenuta abrogando l'art. 493-bis cod. proc. pen. ed apportando una parziale modifica dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. precisando che il giudice *"anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 dispone la trascrizione integrale"*.

Si tratta di una previsione che non pare particolarmente innovativa, atteso che si limita ad aggiungere la possibilità di disporre la trascrizione in fase di formazione del fascicolo per il dibattimento, senza escludere che tale attività possa essere svolta in precedenza.

Peraltro, vi sono plurimi elementi che inducono a dubitare dell'effettiva utilità della modifica normativa.

La **formazione del fascicolo del dibattimento**, per come disciplinata dall'art. 431 cod. proc. pen., consiste in una attività sostanzialmente ricognitiva del materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari, al fine di selezionare gli atti che devono essere messi immediatamente a disposizione del giudice dibattimentale. Proprio in considerazione della tipologia di attività sottesa alla formazione del fascicolo per il dibattimento, l'art. 431 cod. proc. pen. prevede che la stessa si svolga immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio ed in contraddittorio tra le parti, essendo consentito il differimento ad una nuova udienza, non oltre il termine di 15 giorni, solo su istanza di parte.

Rispetto alla cadenza processuale in cui si inserisce la formazione del fascicolo ex art. 431 cod. proc. pen., lo svolgimento della perizia di trascrizione pare difficilmente compatibile e, soprattutto, potrebbe ritardare eccessivamente il passaggio alla fase del giudizio.

Ove si consideri che anche in procedimenti di media complessità frequentemente le conversazioni da trascrivere sono numerose, pare corretto ipotizzare che lo svolgimento della perizia, con i conseguenti tempi imposti dalla convocazione del perito, dal deposito della relazione e, soprattutto, dallo svolgimento materiale della registrazione, è scarsamente compatibile con i tempi imposti dall'art. 431 cod. proc. pen.

Ne deriva che, ove si ritenga di disporre la perizia in fase di formazione del fascicolo per il dibattimento, la soluzione preferibile dovrebbe essere quella di dare

avvio alle operazioni peritali per poi differirne il termine alla fase del dibattimento, valorizzando il principio secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la perizia trascrittiva disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. ed espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. può essere legittimamente depositata nel corso del dibattimento, mediante inserimento nel relativo fascicolo, con conseguente piena utilizzabilità della stessa, senza alcuna violazione del contraddittorio attesa la possibilità per il difensore ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. di dedurre, anche tardivamente, le questioni sull'inserimento della perizia nel fascicolo per il dibattimento» (Sez.2, n.14948 del 11/12/2017, dep. 2018, Panuccio Rv. 272644; in senso sostanzialmente conforme si veda anche Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Magrì, Rv. 271742).

In alternativa, le soluzioni concretamente percorribili sono le medesime che finora la prassi ha già adottato e, cioè, disporre la trascrizione nel corso dell'udienza preliminare, specie nei casi in cui questa non appare di immediata definizione, ovvero differire la trascrizione alla fase del dibattimento, di modo che si possa consentire il parallelo svolgimento dell'istruttoria e dell'espletamento della perizia.

Sul punto, si è anche recentemente ribadito che legittimamente il giudice del dibattimento può disporre la trascrizione delle intercettazioni e proseguire nell'istruttoria nelle more del deposito della relazione; in tal caso, infatti, l'imputato non subisce alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto la perizia comporta la mera trasposizione grafica delle intercettazioni, mentre la prova è costituita dalle registrazioni alle quali la parte ha ampio accesso prima ed a prescindere dalla trascrizione (Sez. 6, n. 46007 del 6/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280).

### **10.1. La tutela della riservatezza in fase di perizia.**

La necessità di procedere all'espletamento di una perizia per la trascrizione integrale delle comunicazioni rilevanti determina ovviamente la necessità che al perito sia consentito l'accesso alle tracce audio originali ovvero ai flussi telematici.

Nel vigore della disciplina *ante* riforma, pur a fronte di prassi non del tutto omogenee, sovente si verificava che venissero consegnate al perito le registrazioni in originale, senza operare alcuna selezione delle conversazioni rilevanti e rimettendo al perito l'onere di individuare quelle di cui era stata richiesta la trascrizione.

In tal modo, pertanto, il perito aveva la disponibilità integrale delle captazioni, ben potendo ascoltare anche conversazioni di per sé irrilevanti e potenzialmente pregiudizievoli per i soggetti coinvolti. Ciò determinava un evidente rischio di diffusione di materiale non utile in termini probatori, come pure non

garantiva che le eventuali copie predisposte dal perito per lo svolgimento dell'incarico venissero effettivamente restituite o distrutte al termine dello stesso.

A seguito della riforma in commento, si pone in termini chiaramente più pressanti l'esigenza di evitare che al perito venga consentito l'accesso ad intercettazioni che, in quanto giudicate non rilevanti o inutilizzabili, non sono destinate a confluire nel fascicolo del dibattimento e devono restare custodite nell'archivio informatico.

Del resto, non pare vi sia un'effettiva esigenza per il perito di accedere alle registrazioni nella loro integralità, ben potendo svolgere la trascrizione delle sole comunicazioni indicate dalle parti.

Quanto detto dovrebbe potere indurre a ritenere dunque che, all'atto del conferimento dell'incarico peritale, al tecnico vadano consegnate unicamente le registrazioni di cui è stata disposta l'acquisizione, mentre tutte le altre devano restare nell'archivio informatico.

## **10.2. L'acquisizione delle verbalizzazioni sommarie.**

In sede di conversione del d.l. n.169 del 2019, il Legislatore ha inserito un'ulteriore previsione all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui *"il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo"*.

La norma, invero, pare essere una mera applicazione del principio generale contenuto all'art. 431, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine.

Anche prima dell'introduzione della richiamata disposizione, del resto, non si dubitava della possibilità per le parti di concordare l'acquisizione delle verbalizzazioni sommarie, senza procedere alla perizia di trascrizione.

La Corte, anche recentemente, ha ribadito che nel giudizio ordinario non sono utilizzabili ai fini della decisione i c.d. brogliacci relativi alle conversazioni telefoniche intercettate, trattandosi di trascrizioni informali compiute nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria, **salvo il consenso delle parti alla loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento** (Sez. 6, n. 24744 del 28/03/2018, Liccione, Rv. 273619).

Pur senza innovare espressamente sul tema, la norma introduce un aspetto di non agevole interpretazione lì dove precisa che **"in caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo"**.

Invero, ove si parta dal presupposto che l'acquisizione e l'utilizzazione dibattimentale dei brogliacci può avvenire solo con il consenso delle parti, le eventuali "contestazioni" determinano il venir meno dell'accordo e, per ciò solo, si renderebbe necessaria la trascrizione, nelle forme della perizia, di tutte le intercettazioni ritenute rilevanti.

Optando per tale soluzione, la disposizione in esame risulterebbe obiettivamente priva di rilievo pratico, traducendosi in una mera ripetizione del principio secondo cui l'acquisizione dei brogliacci richiede l'accordo delle parti.

Invero, una diversa soluzione ermeneutica potrebbe essere quella di ritenere che il riferimento alle "contestazioni" riguarderebbe non già l'intero compendio delle intercettazioni, bensì solo una parte di queste.

In sostanza, ben potrebbe verificarsi che le parti decidano di acquisire le trascrizioni sommarie, pur sollevando "contestazioni" in ordine alla verbalizzazione di singole conversazioni. In tal caso, il giudice – anziché procedere alla trascrizione integrale di tutte le intercettazioni – potrebbe limitare l'oggetto della perizia alle sole comunicazioni di cui è controversa la verbalizzazione sommaria.

Tale soluzione consentirebbe di salvaguardare le esigenze di celerità ed economia processuale, circoscrivendo l'oggetto della perizia, ed al contempo salvaguarderebbe il principio per cui, in difetto dell'accordo delle parti, non è consentita l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine.

### **11. La selezione all'esito della conclusione delle indagini.**

Il procedimento per individuare le intercettazioni che "*non appaiono irrilevanti*" disciplinato dall'art. 268 cod. proc. pen. non costituisce l'unico *iter* mediante il quale individuare le captazioni suscettibili di costituire mezzo di prova.

Qualora il pubblico ministero sia stato autorizzato al ritardato deposito, ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., il termine ultimo per addivenirsi alla *discovery* del materiale captato è infatti fissato in quello della chiusura delle indagini preliminari.

Tale evenienza, pur essendo prevista come eccezione rispetto alla regola generale che richiede l'immediato deposito, rappresenta nella prassi un epilogo privilegiato, essendo del tutto evidente che l'organo inquirente ha, di norma, un legittimo interesse a non disvelare la pendenza delle indagini comunicando all'indagato l'esistenza delle intercettazioni.

Ne consegue che, tranne i casi nei quali il pubblico ministero richieda ed ottenga una misura cautelare fondata anche sulle intercettazioni telefoniche, è frequente nella prassi che queste ultime vengano depositate solo all'atto della chiusura delle indagini preliminari.

A tal riguardo, è utile rammentare che la giurisprudenza ha già affermato che «in caso di autorizzazione al ritardato deposito, il termine di cui all'art. 268, comma 5, cod. proc. pen. coincide con quello di cui all'art. 415-*bis* stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito e l'indagato ed il suo difensore possono esercitare anche le facoltà di cui all'art. 268, comma 6 del codice di rito» (Sez. 6, n. 14248 del 01/03/2017, Marinelli, Rv. 270025).

Il novellato art. 415-*bis*, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. ha sostanzialmente recepito l'interpretazione giurisprudenziale resa nel vigore del precedente assetto normativo.

La norma in esame stabilisce che *“Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6”*.

La disposizione in esame affida in prima battuta il compito di selezionare le intercettazioni “rilevanti” al pubblico ministero, limitando l'intervento del giudice solo ai casi di disaccordo tra accusa e difesa, in particolare sulle ulteriori conversazioni o comunicazioni di cui la difesa volesse sollecitare l'acquisizione.

Pare utile segnalare che, mentre l'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. utilizza come criterio di selezione quello della “non irrilevanza”, l'art. 415-*bis* cod. proc. pen. impiega quello della “rilevanza”, verosimilmente perché in questa fase processuale, chiuse le indagini, l'ipotesi accusatoria è ormai delineata.

Pur in mancanza di una specifica previsione in tal senso, dal tenore complessivo della norma in esame è lecito desumere che il pubblico ministero, nel formulare l'avviso di conclusione delle indagini, dovrà **espressamente indicare le comunicazioni giudicate rilevanti e di cui intende avvalersi**.

In tale fase, sarà sufficiente la mera **indicazione dei dati identificativi** delle comunicazioni e, quindi, la data, il **numero progressivo ed il numero di Registro delle intercettazioni telefoniche (RIT)**, in modo da consentire alla difesa non solo di procedere alla consultazione delle comunicazioni, ma anche di verificare la corrispondenza rispetto ai decreti autorizzativi.

Individuate le comunicazioni che, a giudizio dell'organo inquirente, sono utilizzabili e rilevanti, al difensore dell'indagato è data facoltà di esaminare per via telematica tutti gli atti relativi alle intercettazioni ed ascoltare le registrazioni; il riferimento all'accesso "telematico" va evidentemente letto in correlazione alle modalità di istituzione e tenuta dell'archivio disciplinato dall'art. 89-*bis*, disp. att. cod. proc. pen., per il cui approfondimento si rinvia al prosieguo.

L'accesso all'archivio dovrà permettere la visualizzazione e l'ascolto di tutto il materiale ivi conservato, mentre diversa è la disciplina concernente l'estrazione di copie che è espressamente consentita con esclusivo riferimento alle registrazioni ed ai flussi informatici indicati come rilevanti dal pubblico ministero.

Qualora il difensore individui ulteriori captazioni ritenute rilevanti può, entro il termine di 20 giorni dall'avviso, indicarle al pubblico ministero chiedendo il rilascio di copia.

A fronte di tale richiesta, il pubblico ministero è chiamato a valutarla e, se la ritiene fondata, a rilasciare le copie, ovvero in caso contrario, dovrà emettere un decreto motivato di rigetto.

Solo a fronte del dissenso dell'organo dell'accusa si innesta la fase che vede il controllo da parte del giudice, nelle forme di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., per la cui attivazione è comunque richiesta **un'istanza da parte del difensore che si è visto rigettare la richiesta da parte del pubblico ministero.**

Occorre aggiungere che, pur non essendo espressamente indicato dalla norma in questione, l'interlocuzione cartolare della difesa con il pubblico ministero e l'eventuale intervento del giudice per le indagini preliminari dovrebbero trovare applicazione anche nei casi in cui la difesa non contesti la mancata acquisizione di intercettazioni ritenute rilevanti ed immotivatamente escluse dal pubblico ministero, ma anche qualora siano state acquisite **intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti**, secondo il canone di giudizio descritto all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen.

Una conferma in tal senso potrebbe ravvisarsi proprio nel disposto dell'art. 415-*bis*, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., lì dove la norma prevede che il difensore può sollecitare l'intervento del giudice non solo nel caso di rigetto dell'istanza di acquisizione di nuove intercettazioni, ma anche nella diversa ipotesi di "contestazione sulle indicazioni relative alle registrazioni rilevanti" per tale dovendosi intendere quelle selezionate dal pubblico ministero.

### **11.1. I "brogliacci di ascolto": consultazione e copia.**

Le norme sopra indicate prevedono la possibilità per la difesa di esaminare gli "atti relativi alle intercettazioni" sicché pare corretto affermare che in tale nozione rientrano anche i brogliacci di ascolto, contenenti le trascrizioni sommarie eseguite dalla p.g. in fase di ascolto.

Occorre premettere che la consultazione dei brogliacci rappresenta un insostituibile strumento di rapida consultazione non solo per l'organo dell'accusa, ma soprattutto per la difesa che, nel termine di venti giorni, deve orientarsi in un numero potenzialmente molto elevato di intercettazioni, nell'ambito delle quali non è agevole verificare se e quali siano quelle utili a fini difensivi.

In buona sostanza, la consultazione dei brogliacci consente di verificare se, quando e tra chi siano intercorse comunicazioni suscettibili di utilizzo probatorio, acquisendo un'informazione sommaria circa il loro contenuto; solo all'esito di tale verifica preliminare pare concretamente possibile procedere ad un esame dettagliato del contenuto della comunicazione, mediante l'ascolto della versione integrale.

A fronte della centralità di tale documentazione, sia l'art.268, comma 6, cod. proc. pen., sia l'art. 415-*bis*, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. non menzionano espressamente la possibilità di esaminare ed estrarre copia dei brogliacci.

La questione potrebbe trovare soluzione ove si ritenga che i **brogliacci di ascolto costituiscono parte integrante dei verbali delle operazioni di intercettazioni**, destinati a confluire nell'archivio riservato.

L'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che nel verbale delle operazioni compiute vada annotato il contenuto sommario delle comunicazioni; al contempo, l'art.89, disp. att., cod. proc. pen., nello specificare il contenuto del suddetto verbale, richiedendo l'indicazione degli estremi del decreto autorizzativo, delle modalità di registrazione e della data di inizio e fine, nonché dei nominativi delle persone coinvolte, non pare affatto escludere che tale verbale contenga anche la trascrizione sommaria del contenuto della comunicazione.

In definitiva, parrebbe corretto poter ritenere che i brogliacci di ascolto – di norma redatti sotto forma di annotazione di p.g. e materialmente allegati al verbale delle intercettazioni – costituiscano parte integrante di tale atto e, in quanto tali, siano destinati a confluire nell'archivio riservato.

Ne consegue che il difensore dell'imputato ha diritto alla loro consultazione nel momento in cui viene disposto il deposito delle intercettazioni, sia che ciò avvenga nell'ambito del procedimento ordinario ex art. 268 cod. proc. pen., sia che si proceda al deposito solo al momento dell'avviso di conclusione delle indagini.

L'unica differenza potrebbe riguardare la possibilità per il difensore di estrarre copia del verbale contenente i brogliacci di ascolto.

Gli artt. 268, comma 6, e 415-*bis* cod. proc. pen. contengono una previsione del tutto identica lì dove prevedono la facoltà di esaminare gli atti per via telematica, limitando la facoltà di estrarre copia delle sole registrazioni ritenute rilevanti (artt. 268, comma 8, e 415-*bis*, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.).

Tuttavia, ove la selezione delle intercettazioni avvenga all'esito dell'avviso di conclusioni delle indagini, la disciplina specificamente dettata con riguardo alle intercettazioni va coniugata con quella generale che, a mente dell'art. 415-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. consente in via generalizzata all'indagato ed al suo difensore di esaminare ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini, senza prevedere alcuna esclusione in relazione alla tipologia di atti.

Alla luce di tali considerazioni, parrebbe corretto sostenere che, una volta intervenuto l'avviso di conclusione delle indagini, il difensore dell'indagato potrà accedere all'archivio riservato per esaminare tutti gli atti e le registrazioni ivi custodite, ma al contempo potrà anche richiedere il **rilascio di copia dei brogliacci di ascolto**, in base alla disciplina generale prevista dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen.

In tal modo, si consentirebbe una tutela effettiva delle prerogative difensive, mettendo in condizioni l'indagato di disporre di un supporto di agevole consultazione mediante il quale individuare le conversazioni da ascoltare integralmente, al fine di meglio comprenderne il contenuto, come pure di individuare ulteriori comunicazioni non ritenute rilevanti secondo l'ottica accusatoria, ma potenzialmente utili per la difesa.

## **12. Le ipotesi "non codificate".**

La disciplina che scaturisce dalla riforma si articola chiaramente sull'individuazione di due momenti privilegiati per procedere alla selezione delle comunicazioni "rilevanti" quale risultato delle intercettazioni, collocando tale adempimento o nel corso delle indagini preliminari oppure, nel caso di ritardato deposito, al termine delle stesse contestualmente all'emissione dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen..

La riforma, tuttavia, nulla dice circa la sorte delle intercettazioni nel caso in cui le richiamate scadenze processuali non dovessero essere rispettate.

Le ipotesi "anomale" che potrebbero verificarsi sono essenzialmente due: si potrebbe dare il caso in cui il pubblico ministero, anziché selezionare tra tutto il materiale captato le comunicazioni rilevanti, si limiti ad indicarle integralmente nell'avviso di conclusione delle indagini; parimenti non pare improbabile l'ipotesi

contraria e, cioè, che il pubblico ministero ometta di depositare le intercettazioni al momento dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen., chiedendo in una fase successiva **il recupero di tale materiale probatorio**.

La prima evenienza non pone particolari problemi interpretativi, atteso che l'indicazione indiscriminata di tutto il materiale captato non determina alcuna lesione per i diritti della difesa ed, anzi, semplifica il compito di quest'ultima, che potrà consultare ed ottenere copia integrale delle registrazioni.

Si tratta di una soluzione che, tuttavia, vanifica la *ratio* della riforma, eliminando qualsivoglia reale controllo sulla rilevanza delle intercettazioni e, soprattutto, sulla potenziale acquisizione di informazioni non utili a fini di prova, purtuttavia lesive della sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il deposito delle intercettazioni in assenza dell'indicazione di quelle rilevanti, peraltro, comporterà che il controllo del giudice potrà avvenire – esercitando un potere d'ufficio – solo nel momento in cui procederà alla perizia di trascrizione, atteso che prima di quel momento, in assenza di una sollecitazione da parte della difesa che potrebbe non avere alcun interesse data la possibilità di accedere a tutto il materiale captato, non è previsto l'intervento dell'organo giudicante.

### **12.1. L'omesso deposito con l'avviso di conclusione delle indagini.**

Ben più complessa è l'ulteriore ipotesi "anomala" che potrebbe verificarsi qualora il pubblico ministero ometta di procedere al deposito delle intercettazioni contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini.

In **mancanza del formale deposito**, le intercettazioni rimangono nell'archivio informatico senza possibilità di trasmigrare, secondo le modalità previste dagli artt. 415-*bis* e 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen., nel fascicolo del dibattimento.

Tuttavia, poiché la prova è stata acquisita, nulla dovrebbe impedire che – sia pur tardivamente – il pubblico ministero possa richiedere al giudice dell'udienza preliminare o in dibattimento, il recupero delle intercettazioni fino a quel momento non entrate a far parte del materiale utilizzabile per la decisione.

L'ipotesi in esame, pertanto, consiste nella **violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di depositare gli atti relativi alle indagini preliminari al più tardi con al momento dell'emissione dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen.**

Si tratta di un'eventualità che può concernere qualunque atto di indagine e, pertanto, la soluzione della questione ben può avvenire valorizzando la giurisprudenza formatasi con riguardo ad atti diversi dalle intercettazioni.

Sul tema, tuttavia, sembra essersi formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo il più risalente orientamento, **il deposito intempestivo di un elemento di prova determinerebbe l'inutilizzabilità del singolo atto**, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio (Sez. 4, n. 7597 del 18/02/2014, Stuppia, Rv. 259121; Sez. 3, n. 8049 del 11/01/2007, Santagata, Rv. 236102). Tuttavia, l'inutilizzabilità derivante dall'omessa ostensione del mezzo di prova nella fase dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non sarebbe rilevabile nei casi in cui l'atto sia stato acquisito in una fase successiva a quella che si apre con la notifica di detto avviso e si conclude con la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero nell'esercizio dei poteri di indagine integrativa previsti dall'art. 419, comma 2, cod. proc. pen. e suppletiva previsti dall'art. 430 cod. proc. pen., tanto più quando si tratta di atti acquisiti da altri procedimenti (Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013, Fiaré e altri, Rv. 254714).

Questa soluzione è stata recentemente messa in discussione, sul presupposto secondo cui l'omessa o tardiva messa a disposizione di un atto di indagine non incide sul procedimento di acquisizione della prova, bensì sulla tutela delle prerogative difensive di conoscere l'atto.

Più di recente, pertanto, si è affermato che **l'omesso deposito di atti d'indagine preliminare contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio** (Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901).

Applicando tali principi al caso dell'omesso deposito, al più tardi con l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche, la tardiva richiesta di acquisizione delle intercettazioni non sarebbe causa di inutilizzabilità del singolo mezzo di prova, atteso che non risulta formato in violazione di un divieto normativo, bensì comporterebbe una mera violazione del procedimento finalizzato alla selezione del materiale captato.

Nel caso in esame, infatti, non si verifica alcuna delle violazioni che danno luogo ad inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., bensì una violazione del procedimento – descritto agli artt. 268 e 415-bis cod. proc. pen. – finalizzato alla sola selezione del materiale rilevante ed all'acquisizione dello stesso al fascicolo del pubblico ministero, prima, e del dibattimento, poi.

In buona sostanza, può affermarsi che le intercettazioni sarebbero sì state legittimamente eseguite, ma non correttamente riversate nel materiale probatorio utilizzabile per il giudizio, essendosi omessa la fase relativa alla selezione ed all'acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

Quanto detto dovrebbe condurre a ritenere che le ipotesi di omesso deposito delle intercettazioni telefoniche possano esclusivamente rilevare quale causa di nullità di ordine generale ed a regime intermedio, per violazione delle prerogative difensive, come previsto dall'art.178, lett. c), cod. proc. pen.

Ove si ritenga sussistente la predetta nullità, si porrà non solo la questione di verificare la tempestività della sua eccezione, ma anche di accertarne l'eventuale **sanatoria**.

In linea generale, l'art. 183, lett. b), cod. proc. pen., stabilisce che la nullità è sanata se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato, tuttavia, ben potrebbe realizzarsi il caso in cui, a fronte dell'omesso deposito delle intercettazioni e della conseguente eccezione di nullità, il giudice ritenga di "rimettere in termini" il pubblico ministero, al fine di consentirgli di svolgere quell'attività di deposito e selezione, sia pur in una fase diversa da quella ordinariamente prevista.

In tal modo, infatti, si consentirebbe anche alla difesa di avere a disposizione il materiale captato al fine di dedurre l'eventuale sussistenza di conversazioni irrilevanti o inutilizzabili e, soprattutto, di ottenere l'acquisizione delle comunicazioni ritenute utili ai propri fini.

Tale soluzione ha il pregio di elidere gli effetti deleteri conseguenti all'intempestivo deposito delle intercettazioni da parte del pubblico ministero.

Tuttavia, è opportuno segnalare come una simile forma di sanatoria pone problemi di compatibilità con la previsione contenuta all'art. 183, lett. b), cod. proc. pen.; la norma, infatti, sembra collegare la sanatoria ad un fatto che deve essere già intervenuto al momento in cui l'eccezione di nullità viene proposta, tant'è che fa riferimento ad una facoltà di cui la parte "*si è avvalsa*".

Ne consegue che potrebbe fondatamente dubitarsi del fatto che la sanatoria possa operare anche con riguardo ad un fatto che, pur idoneo ad elidere la lesione delle prerogative difensive, si realizza solo successivamente alla proposizione dell'eccezione di nullità.

Seguendo la scansione temporale posta a base della sanatoria, quest'ultima deve essersi già compiutamente verificata al momento in cui l'eccezione di nullità viene proposta, in quanto solo in tal caso può dirsi che gli effetti del vizio sono già venuti meno e, quindi, non occorre dichiarare l'invalidità dell'atto.

### **13. Le intercettazioni utilizzate in occasione di richieste cautelari.**

Il d.lgs. n. 216 del 2017, cd. riforma "Orlando", aveva apportato modifiche anche alla disciplina del procedimento cautelare, che, come è noto, rappresenta in

genere il momento in cui avviene la prima emersione dei risultati delle intercettazioni.

In particolare, era stato modificato l'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., inserendo la previsione secondo cui il pubblico ministero, nell'avanzare una richiesta di misura cautelare, dovesse presentare al giudice competente gli elementi su cui la stessa si fonda, *"compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti"* (nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate).

Il d.l. n. 161 del 2019 è intervenuto su questa norma sopprimendo il nuovo inciso *"compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti"*.

La legge di conversione n. 7 del 2020, invece, ha riproposto questa parte della norma, aggiungendo l'ulteriore inciso *"e comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269"*.

La norma che ne deriva, pertanto, è la seguente: *"Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi sui la richiesta si fonda, **compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti e comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269"***

Secondo questa disposizione, dunque, il pubblico ministero seleziona nel materiale che deriva dalle intercettazioni – che è confluito nell'archivio - quello che ritiene rilevante ai fini della richiesta di misura cautelare, trasmettendolo al Gip. La trasmissione riguarda anche i verbali di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. il cui contenuto è disciplinato dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e nei quali sono trascritte, *"anche sommariamente"*, come da art. 268, comma 2, cit., le comunicazioni e le conversazioni intercettate.

Questo materiale deriva dal fascicolo del pubblico ministero e, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. pen., è coperto da segreto fino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza. Il G.i.p., ai sensi dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., notificata o depositata la misura cautelare, la deposita nella cancelleria insieme alla richiesta e agli atti presentati a sostegno della stessa, tra cui, come si è visto, i verbali delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni. L'avviso di deposito è notificato al difensore, che ha diritto di esame e di copia anche dei verbali degli esiti delle intercettazioni.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., peraltro, a seguito dell'adozione dell'ordinanza cautelare, il giudice dispone la restituzione al pubblico ministero delle conversazioni ritenute non rilevanti o non utilizzabili, affinché le custodisca nell'archivio di cui all'art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen.

Questa norma appare un ulteriore strumento di tutela della riservatezza: da un lato, il pubblico ministero opera la selezione delle conversazioni e delle comunicazioni che ritiene rilevanti ai fini della richiesta della misura cautelare; dall'altro, il gip può valutare la fondatezza di tale apprezzamento, restituendo, dopo l'adozione della misura, ma prima del deposito degli atti, dunque in una fase in cui sono ancora coperti da segreto, i risultati delle intercettazioni che, benché trasmessi dal pubblico ministero, gli appaiono irrilevanti o inutilizzabili.

La verifica che l'art. 92 disp. att. cod. proc. pen. demanda al giudice della cautela, in ogni caso, è limitata alle sole conversazioni espressamente sottoposte al suo esame dal pubblico ministero, in quanto da questi ritenute rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto.

Tale limitazione – oltre che dettata da ragioni di economia processuale – risponde anche all'esigenza di demandare la selezione sull'intero compendio delle intercettazioni solo all'esito dell'instaurazione del contraddittorio cartolare con la difesa dell'imputato, nelle forme di cui agli artt. 268 e 415-*bis* cod. proc. pen.

Va poi ribadito che la definitiva riformulazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero debba presentare al g.i.p. gli elementi sui quali si fonda la richiesta, *"compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269"*.

Ne consegue che, al momento del deposito della richiesta cautelare, il pubblico ministero dovrà produrre al g.i.p. le intercettazioni rilevanti e di cui intende avvalersi le quali, al contempo, dovranno confluire nell'archivio destinato a custodirle.

La norma consente al pubblico ministero di presentare al giudice i soli cd. brogliacci di ascolto, mancando l'espresso riferimento alle registrazioni delle comunicazioni intercettate, secondo un'opzione che aveva già trovato l'avallo della giurisprudenza formatasi sulle norme previgenti.

Si è chiarito, infatti, che non è configurabile alcun obbligo, a carico del Pubblico Ministero che ha richiesto la misura cautelare, di depositare nella cancelleria del tribunale i supporti magnetici o informatici relativi alle intercettazioni utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare, in quanto l'obbligo di mettere a disposizione le registrazioni sorge solo a seguito della rituale richiesta proveniente dalla difesa dell'indagato (Sez. 6, n. 22145 del 3/12/2014, Germani, Rv. 263635).

Sulla scorta di quanto detto, pertanto, pare corretto ritenere che le intercettazioni e tutti gli atti ad essi relativi, confluiscono fin da subito nell'archivio di cui all'art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen., mentre ciò che il pubblico ministero

deve presentare al g.i.p. in fase di richiesta cautelare sono i verbali delle operazioni che contengono le trascrizioni sommarie, ai quali, peraltro, devono essere affiancati i decreti autorizzativi per consentire al Gip di valutare la legittimità delle operazioni compiute.

Al contempo, la previsione generale contenuta all'art. 269 cod. proc. pen. sembra espressamente consentire al g.i.p. di accedere all'archivio delle intercettazioni, sicché questi ben potrebbe ascoltare direttamente il contenuto delle conversazioni ove ritenesse insufficiente la verbalizzazione sommaria.

### **13.1. Diritti della difesa in fase cautelare.**

La legge di conversione n. 7 del 2020 ha parzialmente modificato la disciplina relativa ai diritti della difesa in ordine all'esame ed all'estrazione di copia degli atti relativi alle intercettazioni, all'esito dell'ordinanza cautelare.

È opportuno evidenziare come la previsione originaria di cui all'art. 293 cod. proc. pen. non disciplinava espressamente tali facoltà; successivamente, il d.lgs. n. 216 del 2017 aveva previsto la possibilità di ottenere copia dei verbali, integrando in tal senso l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. Tale previsione era stata soppressa dal d.l. n. 169 del 2019 ed è stata ripristinata solo in sede di conversione.

Deve rivelarsi, peraltro, come la previsione in esame costituisca il recepimento di garanzie riconosciute dalla Corte costituzionale alla difesa dell'indagato sottoposto a misura cautelare. Sul tema, infatti, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, con la quale era stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

Il difensore dell'indagato, dunque, ha diritto di ricevere la **trasposizione, su supporto idoneo, delle registrazioni al fine di procedere all'ascolto diretto** e, quindi, di avere cognizione integrale delle stesse e non del solo verbale riassuntivo redatto dalla polizia giudiziaria.

Sul punto la Corte costituzionale ha chiaramente affermato come «l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie. È appena il caso di osservare che l'accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla difesa dell'indagato, per valutare

l'effettivo significato probatorio delle stesse. La qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di "interpretazione" delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere. In ogni caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Non v'è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei "brogliacci". Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale può contenere anch'essa componenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità del suo autore alle indagini e dal contraddittorio.

È evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste. Si tratta proprio della fattispecie normativa oggetto del presente giudizio. La possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i "brogliacci" a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale».

Alla luce della *ratio* sottesa alla decisione della Consulta, ne consegue che l'ascolto diretto e la copia delle intercettazioni costituisce una facoltà difensiva non comprimibile, la cui violazione dà luogo ad un'ipotesi di nullità a regime intermedio (sul punto la giurisprudenza è costante, a partire dalla sentenza Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv.246907, pur con divergenze di soluzioni in ordine alle modalità della richiesta di copia ed alla necessità di specificare che la richiesta è avanzata in vista del riesame; tra le tante, si veda Sez. 2, n.27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016; Sez. 6, n. 37476 del 3/07/2017, Rv. 271371; Sez. 6, n. 22145 del 3/12/2014, Germani, Rv. 263635).

### **13.2. Intercettazioni e tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare.**

Le modifiche apportate alla disciplina cautelare non si sono limitate ai soli aspetti concernenti l'acquisizione dei risultati delle intercettazioni rilevanti, bensì hanno riguardato un ambito più esteso e relativo anche alle tecniche di redazione dei provvedimenti cautelari.

È stata mantenuta la previsione, inserita dal d.lgs. n. 216 del 2017 all'art. 291, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., per effetto della quale la richiesta di misura cautelare non può contenere la riproduzione integrale delle intercettazioni, bensì solo quella dei brani essenziali.

Parimenti immutata è la corrispondente previsione contenuta all'art. art. 292, comma 2-*quater*, cod. proc. pen., secondo cui quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.

Una simile previsione non è stata introdotta in relazione all'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, tuttavia, trattandosi anche in tal caso di ordinanza in materia cautelare, funzionalmente collegata a quella genetica con la quale viene applicata la misura, non sussistono ragioni per dubitare che il divieto di riproduzione integrale delle intercettazioni telefoniche sia valevole anche per l'ordinanza resa ex art.309 cod. proc. pen.

Per evitare che i provvedimenti giudiziari siano veicolo per la divulgazione dei risultati delle intercettazioni, dunque, la loro riproduzione in essi presuppone che sia necessaria per la dimostrazione dei gravi indizi di reato o delle esigenze di cautela; in ogni caso vanno riportati i soli passi salienti.

Le nuove norme, peraltro, sembrano introdurre una sorta raccomandazione per il pubblico ministero e per il Gip, priva di sanzione e, quindi, senza alcuna garanzia che non si perpetui la diffusione dei brani integrali. Questo punto della riforma sembra evocare la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura sulle buone prassi in tema di intercettazioni (Delibera n. 285/VV/2016 del 29 luglio 2016), che desumeva dal "sistema" la sussistenza di «un onere che potrebbe definirsi di "sobrietà contenutistica"» nella redazione dei provvedimenti giudiziari, gravante sul pubblico ministero, ma ancor più sul gip con un fondamento deontologico o al più di dovere derivante dall'obbligo di correttezza e di lealtà nei confronti delle parti.

#### **14. Acquisizione ed esclusione di intercettazioni nelle fasi del giudizio.**

Il sistema delineato dagli interventi riformatori in esame presuppone, come già spiegato sopra, che l'individuazione delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti dovrebbe di regola avvenire al più tardi al termine delle indagini preliminari, mediante la procedura descritta all'art. 415-*bis* cod. proc. pen.

Fino a quel momento, l'acquisizione potrebbe avvenire ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., nel caso in cui non vi sia stato il ritardato deposito, ovvero vi potrebbe essere un'emersione parziale delle intercettazioni utilizzate in fase di richiesta cautelare, in ogni modo il termine ultimo per la fisiologica selezione del materiale utile dovrebbe coincidere con la fine delle indagini ed il passaggio alla fase del giudizio.

È pur vero che, in base all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., il giudice può disporre la trascrizione anche nella fase di formazione del fascicolo del dibattimento, ma tale previsione presuppone che la selezione del materiale utilizzabile e rilevante sia già correttamente avvenuta nelle forme previste dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen.

Quanto detto comporta che, superato lo sbarramento dell'avviso di conclusione delle indagini ed a condizione che sia intervenuto il deposito delle intercettazioni, non sono formalmente previste ulteriori fasi incidentali finalizzate a dar luogo al contraddittorio tra le parti in ordine alle intercettazioni acquisibili, nel corso del quale far valere richieste di esclusione o di acquisizione di comunicazioni indebitamente inserite o pretermesse.

Eppure, non si può escludere che lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale determini la **sopravvenuta rilevanza di intercettazioni in precedenza non giudicate utili**, come pure non è improbabile – specie in procedimenti connotati da una mole considerevole di intercettazioni – che la difesa si avveda della presenza di intercettazioni funzionali alla propria strategia solo nel corso del dibattimento.

A fronte di tali evenienze occorre verificare se il sistema delineato dalla riforma introduca delle vere e proprie preclusioni ad interventi successivi sul materiale acquisito, non solo in termini di nuove acquisizioni, ma anche di esclusione di comunicazioni inutilizzabili.

In linea di massima, al quesito dovrebbe essere data risposta negativa, posto che la riforma non pare in alcun modo affermare che – terminata la fase incidentale di cui all'art.415-*bis* cod. proc. pen. – alle parti sia precluso chiedere, in corso sia di udienza preliminare che dibattimentale, l'acquisizione e la conseguente trascrizione di comunicazioni fino a quel momento ritenute non rilevanti.

Del resto, tale soluzione trova plurimi riscontri, sia normativi, sia nella consolidata giurisprudenza formatasi in materia.

Costituisce *ius receptum* il principio secondo cui, in tema di intercettazioni, la prova è costituita dalla registrazione e non già dalla trascrizione, ciò comporta che una volta acquisito il dato, il mezzo probatorio deve ritenersi validamente utilizzabile, a nulla rilevando che l'attività di trascrizione – costituente mero modalità per agevolare la consultazione – non sia stata eseguita.

Ciò che muta è solo il momento e la modalità mediante le quali la prova costituita dalla registrazione viene indicata come rilevante e, per tale ragione, trasmigra nel fascicolo per il dibattimento.

Ne consegue che non dovrebbe sussistere alcun impedimento a che le parti, nel corso del giudizio, avanzino **richiesta di integrazione delle intercettazioni acquisite**, chiedendo la trascrizione, con le forme della perizia, di comunicazioni validamente acquisite e, fino a quel momento, conservate nell'archivio di cui all'art. 89-*bis* disp. att. cod. proc. pen.

Tale soluzione, peraltro, nei termini già spiegati sopra *sub* § 9.4., è quella che parrebbe maggiormente idonea a salvaguardare non solo le garanzie difensive dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali che – per le ragioni esaminate in precedenza – ben potrebbero non aver partecipato alla selezione delle intercettazioni rilevanti secondo le modalità previste dagli artt. 268 e 415-*bis* cod. proc. pen. (si pensi al caso della parte civile costituitasi in dibattimento),

### **15. L'archivio delle intercettazioni: istituzione e gestione.**

L'art. 2 del d.l. n. 161 del 2019, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha modificato la disciplina dell'archivio delle intercettazioni introdotta agli artt. 269 cod. proc. pen. e 89-*bis* disp. att. cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 216 del 2017 (artt. 2, comma 1, lett. f), e 2, comma 2, lett. b).

L'istituzione di tale archivio, infatti, era prevista dall'art. 1, comma 84, lett. a), n. 2 della legge delega (legge 23 giugno 2017, n. 103) ove si indicava al legislatore delegato la necessità che gli atti *"non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti"*.

È stato previsto, pertanto, un unico archivio centralizzato, nel quale devono confluire tutte le intercettazioni disposte nell'ufficio di Procura. Più precisamente,

l'archivio in questione è destinato alla conservazione integrale dei verbali, delle registrazioni e di ogni altro atto ad esse relativo; la gestione e tenuta di tale archivio sono affidate alla direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto le intercettazioni (artt. 269, comma 1, cod. proc. pen. e 89-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Dall'art. 89-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. emerge che l'archivio a cui la legge fa riferimento è uno spazio "digitale" ("*Nell'archivio digitale ....*") e, dunque, non fisico, in cui sono raccolti in modo sistematico e ordinato gli atti relativi al mezzo di ricerca della prova e le relative registrazioni.

Su questo punto, che di seguito verrà approfondito, è opportuna subito una precisazione.

L'art. 2, comma 6, dello stesso d.l. n. 161 del 2019 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Da questa disposizione che, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.l. n. 161 del 2019, come modificato dalla legge di conversione n. 7 del 2020, si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020, si desume che, fino a quando non interverrà il predetto decreto del Ministro della giustizia - che per giunta presuppone l'accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione - il deposito degli atti e dei documenti non sarà esclusivamente telematico.

Con provvedimento del 5 dicembre 2019 del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, infine, sono state adottate le specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio riservato delle intercettazioni di cui all'art. 269, comma 1, cod. proc. pen.

#### **16. Il registro riservato di cui all'art. 267, comma 5, cod. proc. pen.**

Appare opportuno chiarire che l'archivio delle intercettazioni è strumento diverso dal "registro riservato" previsto dall'art. 267, comma 5, cod. proc. pen. Secondo questa disposizione, "*in apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni*".

Anche il "registro riservato" può essere gestito con modalità informatiche; in esso sono annotati, in ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Il registro è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione è precisato che si tratta del registro riservato già in uso nelle Procure della Repubblica, di cui è prevista una strutturazione "tendenzialmente" informatica.

### **17. La genesi delle disposizioni in tema di archivio e di registro delle intercettazioni.**

La previsione di un registro elettronico e di un archivio per le intercettazioni risponde all'esigenza di adeguare gli uffici giudiziari delle Procure della Repubblica al provvedimento del Garante della privacy in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione del 18 luglio 2013, che ha seguito i precedenti dal titolo "*Misure di sicurezza obbligatorie per le intercettazioni*", del 15 dicembre 2005, e "*Intercettazioni: misure di sicurezza presso i gestori*", del 20 settembre 2006, rivolti ai soli gestori di servizi di comunicazione elettronica.

In particolare, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice della Privacy, il Garante, con provvedimento del 13 settembre 2012, aveva deliberato di prendere in esame la problematica dell'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività di intercettazione telefonica o ambientale di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonché di controllo preventivo (artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; art. 226 disp. att. cod. proc. pen.).

A tal fine, l'Autorità ha deliberato di inoltrare una richiesta di informazioni ad alcune Procure della Repubblica, volta ad acquisire elementi conoscitivi sulle modalità e procedure attraverso cui detti Uffici acquisivano e gestivano le informazioni raccolte attraverso le attività di intercettazione, e sulle misure disposte da ciascuna Procura per la protezione dei dati personali e dei sistemi utilizzati per gestirli.

Riscontrata l'esistenza di un variegato e disomogeneo quadro di misure, di natura fisica ed informatica, attesa la particolare tipologia delle informazioni detenute, il Garante ha evidenziato l'esigenza di realizzare interventi volti ad assicurare un rafforzamento del livello di protezione dei dati personali trattati e dei sistemi utilizzati; l'evoluzione tecnologica nel campo delle comunicazioni

elettroniche ed il rischio connesso all'elaborazione informatica di dati personali, hanno quindi indotto il Garante ad imporre una serie di interventi alla generalità degli uffici inquirenti, anche al fine di assicurare una tendenziale omogeneità delle misure e degli accorgimenti volti alla tutela dei dati personali e dei sistemi, ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dai singoli uffici, idonee ad assicurare un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia.

Pertanto, con provvedimento del 18 luglio 2013, intitolato "*misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica*", il Garante ha prescritto misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni elettroniche, anche informatiche o telematiche, nonché di controllo preventivo, svolta presso le Procure della Repubblica.

In premessa, nel provvedimento, si ribadisce che, in relazione all'insieme dei trattamenti di dati personali e delle strutture ove tali attività vengono svolte, i titolari dei trattamenti sono tenuti al rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del Codice della privacy; devono, pertanto, valutare l'idoneità delle misure di sicurezza in essere e di quelle che potranno essere adottate alla luce di un'analisi dei rischi incombenti sui dati.

In esso, poi, sono prescritte misure tecniche e organizzative da adottare presso le Procure della Repubblica concernenti misure di sicurezza fisica ed informatica finalizzate ad assicurare l'integrità del dato, la conservazione dello stesso, e a conservare traccia di tutti i soggetti che con esso entrano in contatto a vari fini.

Tra le misure di sicurezza informatica appare utile menzionare quelle che dispongono: accessi ai sistemi consentiti solo da postazioni preventivamente abilitate e censite, connesse a reti protette dotate di sistemi di protezione perimetrale (*firewall*); accessi ai sistemi consentiti, sia per scopi di configurazione delle intercettazioni, che per ascolto o riascolto, ad operatori abilitati e autenticati tramite procedure di *strong authentication*, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui venga realizzato l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento; applicazione della *strong authentication* anche agli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano materialmente accedere ai dati delle intercettazioni in ragione delle mansioni loro attribuite; l'annotazione in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la inalterabilità, con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle attività svolte e al personale operante, dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la consultazione, registrazione, masterizzazione, archiviazione e duplicazione delle informazioni, la trascrizione delle intercettazioni, la manutenzione e la gestione dei sistemi, la

distruzione dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di ogni altra documentazione attinente alle intercettazioni) svolte nell'ambito delle attività di intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli Uffici di polizia giudiziaria delegati (artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; art. 226 disp. att. cod. proc. pen.; d.m. 30 settembre 1989; d.m. 17 dicembre 1999).

L'iniziale termine di diciotto mesi per l'adozione delle misure prescritte è stato più volte prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Da quanto fin qui illustrato parrebbe potersi affermare che l'istituzione del registro delle intercettazioni e dell'archivio riservato costituisce l'adempimento alle specifiche prescrizioni del provvedimento del garante del 18 luglio 2013, e che, pertanto, le relative disposizioni non afferiscono all'ambito di utilizzabilità delle intercettazioni, ma al diverso settore della tutela del dato, dell'accesso allo stesso e della sua corretta conservazione al fine di ridefinire, in termini anche innovativi, l'equilibrio tra libertà e sicurezza, posto il significativo impatto che le intercettazioni evidentemente hanno sulla riservatezza delle parti e dei terzi.

### **18. Il regime degli atti conservati nell'archivio.**

Come evidenziato nella relazione tecnica, il d.l. n. 161 del 2019 ha inteso confermare la gestione con modalità informatiche dell'archivio delle intercettazioni, *"per il quale è incentivata la digitalizzazione, la tutela della segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso sempre sotto la direzione e la vigilanza"* del Procuratore della Repubblica.

Tale dichiarazione di intenti, quanto alla tutela della riservatezza, potrebbe apparire smentita, di fatto, dalla soppressione, nel testo del primo comma dell'art. 269, sia dell'attributo "riservato" riferito all'archivio in questione, sia dell'espressione relativa alla copertura da segreto per la documentazione ivi custodita. La lettura sistematica della norma, alla luce, in particolare, sia delle disposizioni contenute nell'art. 89-*bis* disp. att. cod. proc. pen. che della procedura acquisitiva disciplinata dall'art. 268 cod. proc. pen, evidenzia, tuttavia, il carattere meramente apparente di tale contrasto.

In particolare, ai sensi del novellato art. 89-*bis*, comma 2, disp. att., cod. proc. pen., spetta al Procuratore della Repubblica impartire, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. Tale disposizione, unitamente alla disciplina generale sul regime di segretezza degli atti e delle richieste nella fase delle indagini preliminari (art. 329 cod. proc. pen.) pare consentire, dunque, di affermare che, almeno in prima battuta, tutta la documentazione conservata nell'archivio delle intercettazioni è coperta dal segreto.

### **18.1. Gli atti non acquisiti.**

Il successivo svolgimento della procedura di selezione delle registrazioni (e/o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) secondo i canoni della rilevanza e delle utilizzabilità (art. 268, comma 6, cod. proc. pen.) e, comunque, il progredire del procedimento con la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 cod. proc. pen.) determina, invece, l'applicabilità di un differente regime per gli atti non acquisiti.

In linea generale, secondo quanto previsto dall'art. 329, comma 1, cod. proc. pen., il regime di segretezza degli atti di indagine, salve le eccezioni previste dai successivi commi 2 e 3, cessa nel momento in cui l'imputato ne può avere conoscenza e, comunque, con la chiusura delle indagini preliminari. Solo qualora sia necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto su singoli atti – quando l'imputato lo consente o la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone – o il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (art. 329, comma 3, cod. proc. pen.)

Il combinato disposto di tali norme consente di affermare che, al più tardi con la conclusione delle indagini preliminari, viene meno il regime di segretezza sulle conversazioni e sui flussi di comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di intercettazione.

Va, tuttavia, considerato che, l'art. 89-*bis*, comma 2, disp. att., cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 7 del 2020, prevede che le modalità di gestione dell'archivio siano tali da assicurare la "segretezza" della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

La specificazione relativa alle categorie di intercettazioni sopra indicate può, tuttavia, prestarsi ad una duplice lettura. Ove, infatti, si intendesse il riferimento al regime di segretezza in senso tecnico, potrebbe ipotizzarsi che, in realtà, la norma introduca un'eccezione al regime generale di progressiva emersione dal segreto degli atti di indagine.

Qualora, invece, si analizzi la disposizione in esame congiuntamente con il mutato regime di pubblicità degli atti (art. 114 cod. proc. pen.), potrebbe, invece, prospettarsi una differente interpretazione della nozione di "segretezza", intesa non in senso "tecnico", bensì in relazione all'esigenza di tutela della riservatezza che, unitamente al rafforzamento delle garanzie difensive, costituisce la filosofia portante dell'intervento normativo in commento (si veda, al riguardo la Relazione di

presentazione del d.d.l. di conversione alla Camera dei Deputati del 31 dicembre 2019). Pertanto, tenuto conto del differente regime previsto dall'art. 114 cod. proc. pen., che sarà analizzato nel paragrafo successivo, potrebbe ritenersi che gli atti non acquisiti, benché non più coperti dal segreto, siano soggetti ad un regime di riservatezza che ne comporterebbe la non pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 114, comma 2-*bis*, introdotto dalla legge in esame.

Tale conclusione sembra trovare conferma nel secondo periodo dell'art. 269 cod. proc. pen. (introdotto in sede di conversione del decreto legge) che, riproducendo il testo dell'abrogato comma 1-*bis*, prevede espressamente che non sono coperti dal segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo del pubblico ministero o, comunque, utilizzati nel corso delle indagini preliminari.

La previsione del segreto, in un primo momento, è stata eliminata dal testo dell'art. 269, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. f), del d.l. n. 161 del 2019. Su questo punto, poi, è intervenuta la legge di conversione n. 7 del 2020, modificando il decreto legge n. 161 del 2019 con l'inserimento di un nuovo periodo nell'art. 269, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui *"non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari"*.

I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, conservati integralmente nell'archivio, pertanto, sarebbero coperti da segreto. L'eventuale divulgazione, quindi, integrerebbe il reato di cui all'art. 326 cod. pen.

Tale segreto ex art. 269, comma 1, cod. proc. pen. viene meno per i soli verbali e per le sole registrazioni acquisite dal pubblico ministero al suo fascicolo o, comunque, utilizzate nel corso delle indagini preliminari, eventualmente anche in relazione alla richiesta di una richiesta cautelare, comportante il deposito delle intercettazioni ritenute utili da parte del p.m. e, successivamente all'adozione della misura, la facoltà per la difesa dell'indagato di esaminare ed estrarre copia di tali atti ivi compresi i verbali e le registrazioni che, pertanto, non saranno più coperti dal segreto.

## **18.2. Requisiti tecnici dell'archivio e modalità di implementazione dello stesso.**

I requisiti tecnici dell'Archivio delle intercettazioni sono stati indicati nel provvedimento del 5 dicembre 2019 del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA).

In detto provvedimento è precisato che:

- per "archivio informatico" s'intende un sistema informatico (hardware e software) che consente di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell'ambito del procedimento, nonché di classificarle, in conformità alla relativa disciplina procedimentale (nel provvedimento, invero, si fa riferimento alla denominazione di archivio "riservato" informatico);

- per "conferimento" s'intende l'operazione con la quale il pubblico ministero inserisce nell'Archivio riservato informatico i verbali e le registrazioni disposte nell'ambito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen.

Nello stesso provvedimento di DGSIA è precisato che il sistema rende disponibili le funzioni di accesso e di ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

Da un punto di vista tecnico, l'archivio, per il tenore letterale delle disposizioni ad esso relative, parrebbe finalizzato a custodire tutte le attività di intercettazione, siano o meno utilizzabili o rilevanti, consentendo di includervi sia la documentazione, sia i file multimediali.

La documentazione viene custodita in uno specifico modulo del gestore documentale ufficiale in uso agli uffici giudiziari denominato TIAP, che gestisce la fase in questione separatamente dal fascicolo principale: i documenti cartacei, quindi, sono conferiti e depositati nell'archivio tramite una attività materiale di scansione dei documenti analogici che, all'esito di tale operazione, risultano indicizzati e consultabili telematicamente.

La collocazione dell'archivio in una specifica cartella separata parrebbe rispondere all'esigenza di attribuire alla stessa una "visibilità" differente da quelle tipica del fascicolo principale.

Il conferimento della documentazione nell'apposito modulo non è disciplinato, ma rimesso alle determinazioni degli uffici giudiziari. È ipotizzabile, quindi che gli uffici dovranno scegliere tra una implementazione graduale dello stesso, con conferimenti concordati, tramite specifici protocolli, tra le autorità giudiziarie coinvolte nelle fasi del procedimento, e, alla fine delle operazioni, una attività di inserimento massivo da parte dell'ufficio di procura.

La previsione di un modello specifico per le intercettazioni funzionante con le modalità del sistema Tiap, nella prassi già utilizzato da molti uffici giudiziari per l'inoltro della richiesta di misura cautelare al G.i.p. e per l'inoltro della documentazione al tribunale del riesame, pone l'interrogativo in merito alla possibilità che tale modulo sia utilizzato, oltre che in maniera "statica", per la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni, anche in maniera "dinamica" ovvero per rendere visibile al G.i.p. atti (scansionati) relativi alle intercettazioni quali, ad esempio, la richiesta di convalida del decreto d'urgenza, o la richiesta di intercettazione del p.m. tramite Tiap; e se tale modulo possa essere utilizzato dal G.i.p. per le medesime esigenze, ossia per far visionare, con le medesime modalità, i propri atti al pm. Non pare possano esservi ostacoli in proposito, ferma restando la non sostituibilità, al momento, della trasmissione del relativo cartaceo.

Per i file multimediali è stato realizzato uno specifico archivio digitale che consente l'acquisizione dei conferimenti dei fornitori dei servizi di intercettazione, la tracciatura degli accessi e la gestione della consultazione dei medesimi.

### **18.3. Il deposito telematico della documentazione relativa alle intercettazioni.**

L'art. 2, comma 6, d.l. n. 161 del 2019 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Si tratta di una disposizione di particolare interesse poiché, prevedendo il totale superamento della trasmissione cartacea di atti e documenti, sancisce l'obbligatorietà dell'utilizzo di atti "nativi digitali" e il loro deposito da parte delle forze dell'ordine, che rientrano nella categoria dei "soggetti abilitati esterni" di cui all'art. 2 del d.m. 44 del 2011.

In assenza di una previsione in merito alla obbligatorietà del processo penale telematico e in assenza di una compiuta e sistematica architettura tecnologica idonea a ciò finalizzata, la norma prevede che sia il Ministero della Giustizia, con decreto, a stabilire come e da quando il deposito telematico degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni avvenga in forma esclusivamente telematica.

Il meccanismo parrebbe riprodurre anche in tema di intercettazioni quanto accaduto nel caso dell'avvio delle notifiche telematiche nel settore penale ove, per le tipologie di uffici non rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione, si era prevista la necessità di un decreto *ad hoc* per l'abilitazione alla notifica, decreto emanato, anche in quella ipotesi, solo all'esito del positivo riscontro della funzionalità dei servizi di comunicazione.

La disposizione, sotto altro profilo, potrebbe confermare che, in assenza del decreto in esso contemplato, la trasmissione cartacea di atti e documenti costituisca la regola; ciò potrebbe anche comportare la necessità di predisporre specifici archivi fisici dedicati alla conservazione del cartaceo oggetto di scansione e di conferimento nell'archivio riservato.

#### **18.4. Descrizione di sintesi del "conferimento in archivio".**

In un'ottica di sintesi, pertanto, sembrerebbe possibile affermare che il materiale cartaceo e le registrazioni trasmesse dalla polizia giudiziaria siano custoditi presso l'ufficio del singolo pubblico ministero che ha richiesto le intercettazioni fino al conferimento da parte di quest'ultimo di tutto il materiale nelle partizioni (documentale e multimediale) dell'archivio riservato.

La documentazione viene scansionata e conferita nello specifico modulo del gestore documentale ed il materiale multimediale viene riversato nell'archivio a ciò dedicato.

Con specifico riferimento alla documentazione, il relativo cartaceo, una volta scansionato, dovrebbe essere conservato definitivamente in appositi archivi fisici inaccessibili.

L'eventuale fruizione, da parte dei soggetti abilitati, della documentazione e dei file multimediali, per espressa previsione di legge, potrà avvenire solo "per via telematica", evidentemente secondo le facoltà a ciascuno concesse dalle regole processuali a seconda delle fasi del procedimento.

Il materiale custodito nell'archivio riservato, non "acquisito al procedimento" potrà essere consultato, senza potere essere oggetto di rilascio copie.

#### **19. L'accesso all'archivio.**

Le modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni sono disciplinate dagli artt. 269, comma 1, cod. proc. pen. e 89-*bis*, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen.

La legge in esame, modificando il secondo periodo dell'art. 269, comma 1, cod. proc. pen., prevede che "*al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-*

*bis o nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate".*

Il testo iniziale della norma, come previsto nel d.l. n. 167 del 2019, faceva riferimento ai "difensori dell'imputato". La diversa locuzione "difensori delle parti", introdotta dal Senato in sede di conversione, appare il frutto di un coordinamento con l'art. 89-bis, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, in base al quale *"all'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati".*

La concreta individuazione delle "parti" legittimate a tale accesso all'archivio è strettamente correlata alla progressiva *disclosure* che connota il procedimento penale.

Nella fase delle indagini preliminari, qualora non venga richiesta alcuna misura cautelare, l'accesso dovrebbe essere consentito solo al P.M., ai suoi ausiliari ed al giudice per le indagini preliminari.

In tal caso, ove non si proceda alla selezione delle intercettazioni secondo la procedura prevista dall'art. 268, commi 4, 5 e 6, cod. proc. pen., il P.M. con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, procederà ad avvisare l'indagato ed il suo difensore, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 415-bis cod. proc. pen. introdotto dal d.l. in esame, della facoltà di accesso all'archivio delle intercettazioni al fine di: a) esaminare per via telematica gli atti depositati relativi alle intercettazioni e ascoltare le registrazioni o prendere cognizione dei flussi delle comunicazioni informatiche; b) estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati dal P.M. come rilevanti; c) depositare un ulteriore elenco delle registrazioni ritenute rilevanti e di cui si chiede copia in relazione al quale, in caso di rigetto dell'istanza da parte del P.M. o di contestazioni, il difensore potrà avanzare istanza al giudice affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. In tal caso, dunque, limitatamente ai procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen., sembra sussistere una discrasia tra i destinatari della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (oltre all'indagato ed al suo difensore, l'art. 415-bis, comma 1, cod. proc. pen. contempla, solo per tali procedimenti, anche il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, la stessa persona offesa) e i destinatari dell'avviso concernente le facoltà sopra indicate.

Un'analoga procedura è prevista dall'art. 454, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dal d.l. in esame, in caso di richiesta di giudizio immediato non preceduta dalla procedura di selezione prevista dall'art. 268 cod. proc. pen. In tal caso, tuttavia, il comma 2-*bis* prevede che il P.M., ove non abbia proceduto ai sensi dell'art. 268, commi 4, 5 e 6, depositi, con la richiesta di rito immediato l'elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova. La norma prevede, inoltre, che entro i quindici giorni successivi alla notifica del decreto ai sensi dell'art. 456, comma 4, cod. proc. pen. all'imputato e alla persona offesa, il difensore possa depositare l'elenco delle ulteriori intercettazioni rilevanti di cui chiede copia. In tal caso, dunque, il difensore legittimato all'accesso all'archivio ai fini dell'esercizio di tale specifica facoltà di implementazione dell'elenco delle intercettazioni rilevanti dovrebbe essere anche il difensore della persona offesa (ove nominato). Ciò ai sensi dell'art. 131-*bis*, disp. att. cod. proc. pen. che, in linea generale, riconosce alle parti, alla persona offesa e ai difensori la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati dall'art. 419, commi 2 e 3 cod. proc. pen. durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

In sede di conversione del d.l. è stata, inoltre, introdotta una modifica al comma 2-*bis* dell'art. 454 cod. proc. pen., che consente al difensore di chiedere la proroga del termine di ulteriori dieci giorni.

Qualora, invece, nel corso delle indagini preliminari, il P.M. formuli una richiesta di applicazione di misura cautelare, in prima battuta, l'accesso all'archivio sarà aperto al G.i.p. e, una volta emessa la misura, alla difesa dell'indagato.

In conclusione, nella fase delle indagini preliminari e fino all'esercizio dell'azione penale, l'accesso all'archivio dovrebbe essere consentito all'indagato nelle seguenti situazioni: a) attivazione della procedura prevista dall'art. 268 cod. proc. pen.; b) richiesta di misura cautelare; c) notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove non preceduta dall'espletamento della procedura di cui all'art. 268 cod. proc. pen.

L'accesso alla persona offesa e alle altre parti processuali dovrebbe, invece, essere consentito solo successivamente all'esercizio dell'azione.

### **19.1 I diritti delle parti legittimate all'accesso.**

Il d.l. in esame, modificando l'art. 89-*bis*, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., prevede che i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio.

Le stesse possono, inoltre, ottenere copia delle registrazioni e degli atti solo quando siano acquisiti ai sensi degli artt. 268, 415-*bis* e 454 cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen., infatti, con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'indagato e il suo difensore possono estrarre copia delle registrazioni e dei flussi indicati come rilevanti dal P.M., mentre possono ottenere copia delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti solo se la relativa istanza è accolta dal P.M. o, in caso di rigetto dell'istanza, a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen.

Diversamente, nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non preceduto dalla selezione ai sensi dell'art. 268, comma 4, 5, e 6, cod. proc. pen., l'art. 454, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. prevede solo la facoltà per il difensore di chiedere copia delle ulteriori registrazioni indicate come rilevanti ma non menziona anche la possibilità per il difensore di ottenere copia delle registrazioni indicate come rilevanti dal P.M..

In tal caso dovrebbe, comunque, ritenersi possibile, anche ai sensi dell'art. 116 cod. proc. pen., l'autorizzazione al rilascio delle copie di tali registrazioni su richiesta dal difensore dell'imputato (e, secondo quanto si è detto sopra, anche dalla persona offesa). Ciò in conformità alle considerazioni espresse in linea generale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 1997 secondo cui «Se si riflette sulla *ratio* dell'istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione».

Nel caso in cui venga emessa una misura cautelare, è, invece, previsto dall'art. 293, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. - introdotto dal Senato in sede di conversione del d.l. - che il difensore abbia diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate presentate dal pubblico ministero, unitamente alla richiesta cautelare ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di una disposizione coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 1997 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

Il quarto periodo della medesima norma, infine, permette di ottenere la trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative

registrazioni, in conformità rispetto a quanto previsto dalla sentenza n. 336 del 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare.

## **20. Il divieto di pubblicazione degli atti.**

L'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 161 del 2019 ha introdotto una sensibile modifica del regime di pubblicazione degli atti.

Pur lasciando inalterato il regime di progressiva pubblicabilità degli atti non più coperti del segreto (commi 1-5), il d.l. ha introdotto, all'art. 114, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., il divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-*bis* o 454 cod. proc. pen.

Il carattere assoluto del divieto può agevolmente desumersi sia dall'avverbio "sempre" utilizzato dal legislatore (la norma prevede, infatti, che "è *sempre vietata la pubblicazione*") che dall'assenza di un rinvio all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 114 (secondo cui "*Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia*".)

Tale divieto, dunque, introduce una deroga al principio sancito dal comma 7 di generale pubblicabilità del contenuto degli atti non più coperti dal segreto e si applica a tutte le intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-*bis* e 454 cod. proc. pen.

La norma in esame, dunque, nell'operare un bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti, assicura preminenza al diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti dalle attività di captazione - senza operare alcuna distinzione in base alla loro eventuale posizione processuale (indagato, persona offesa o mero interlocutore) - rispetto al diritto all'informazione.

La *ratio* giustificatrice di tale preminenza accordata al diritto alla riservatezza può essere desunta dalla natura delle intercettazioni escluse dall'acquisizione.

Si tratta, infatti, in primo luogo, delle intercettazioni irrilevanti, tali essendo considerate, dall'art. 1, comma 84, lett. a) della legge delega n. 103 del 2017, quelle relative a fatti o circostanze estranei alle indagini o inutilizzabili.

Con riferimento a tale ultima categoria, l'art. 271 cod. proc. pen., non interessato dall'intervento normativo, contiene la specifica disciplina dei casi di inutilizzabilità avuto riguardo: a) alle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 (comma 1); b) limitatamente ai casi di impiego del captatore informatico, ai dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo (comma 1-bis); c) alle comunicazioni e conversazioni delle persone indicate dall'art. 200, comma 1, cod. proc. pen. quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati (comma 2).

In particolare, quanto all'ipotesi sub a), il legislatore ha lasciato inalterato l'art. 103 cod. proc. pen. che, nel contesto delle garanzie di libertà del difensore, al comma 5, prevede un divieto di intercettazione con riferimento sia alle conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati (autorizzati e incaricati in relazione al procedimento), dei consulenti tecnici e loro ausiliari, che alle conversazioni e comunicazioni tra i medesimi e le persone da loro assistite. In particolare, il comma 7, modificato dal d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, oltre a sanzionare con l'inutilizzabilità le eventuali intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto (nei limiti indicati dall'art. 271, comma 2, ovvero della inerenza a fatti conosciuti in ragione della loro attività professionale<sup>4</sup>), vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni e conversazioni comunque intercettate, prescrivendo che nel verbale delle operazioni siano indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

L'ultima categoria di intercettazioni non acquisibili, salvo che ne sia dimostrata la rilevanza, è quella delle "categorie particolari di dati personali" di cui agli artt. 268, comma 6, cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen.. L'impiego di tale espressione, in luogo di quella "dati sensibili" è conforme all'espressione adottata dall'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che, come precisato dal Dossier dell'Ufficio Studi del Senato, qualifica come "categorie particolari di dati personali" quelli che un tempo

---

<sup>4</sup> Secondo la costante interpretazione della norma nella giurisprudenza di legittimità, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Sez. 6, n. 18638 del 17/3/2015, Bellocco, Rv. 263548; Conf., tra le tante, Sez. 4, n. 55253 del 5/10/2016, Marceraj, Rv. 268618, secondo cui "L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio.").

erano i dati sensibili. La norma prevede, infatti, che *“È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.”*

Così identificate, in concreto, le diverse tipologie di intercettazioni non acquisibili, potrebbe, dunque, ritenersi che proprio le loro peculiari caratteristiche (quali l'estraneità alle indagini, l'esecuzione delle operazioni in violazione di un divieto di legge o, infine, la pertinenza della conversazione alla sfera dei dati personali) costituisca la ragione giustificatrice della preminenza accordata alle esigenze della riservatezza rispetto all'eventuale interesse pubblico all'informazione.

Tale preminenza potrebbe, in astratto, comportare una frizione della disposizione in esame con il diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.) e, soprattutto, con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU.

Va, tuttavia, rilevato che la peculiare natura delle intercettazioni non divulgabili ai sensi del nuovo comma *2-bis* dell'art. 114 cod. proc. pen. parrebbe difficilmente riconducibile al canone della rilevanza sociale della notizia che, unitamente alla verità della stessa ed alla continenza espressiva, è tradizionalmente valutato dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa (si veda, al riguardo, Sez. 5, n. 17051 del 19/2/2013, Rv. 255094).

Tale tema è stato recentemente affrontato dalla Corte EDU, Grande Camera, con la sentenza del 29/3/2016, *Bedat c. Svizzera* in un caso riguardante la condanna di un giornalista per la pubblicazione di un articolo in cui si riportavano sia i contenuti dell'interrogatorio di un soggetto in custodia che le imputazioni formulate, in violazione dello specifico divieto di pubblicazione previsto dal codice penale svizzero. Nel caso in questione la Corte ha escluso la violazione dell'art. 10 CEDU rilevando che, pur essendo la libertà di espressione uno dei principi fondanti le società democratiche, ai sensi del secondo paragrafo della norma in questione, lo stesso può essere oggetto di restrizioni, previste dalla legge, che siano *“necessarie”* per una delle finalità contemplate dalla norma. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte Edu richiamata dalla Grande Camera (§48) l'aggettivo *“necessarie”* implica l'esistenza di un pressante bisogno sociale (*“pressing social need”*) rispetto al quale gli Stati contraenti hanno un certo margine di apprezzamento nel valutarne la sussistenza bilanciando i diversi interessi contrapposti.

In caso di violazione del divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 cod. proc. pen. sarà configurabile il reato di cui all'art. 684 cod. pen. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) punito con la pena alternativa dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da 51 euro a 258 euro. Tale reato potrà eventualmente concorrere con quello di cui all'art. 326 cod. pen. (sull'eterogeneità delle condotte sanzionate dalle due norme si veda Sez. 1, n. 10611 del 27/1/2015, Mangani, Rv. 262826) o all'art. 379-bis cod. pen.

Peraltro, con riferimento al reato di cui all'art. 684 cod. pen., Sez. 1, n. 27986 del 15/04/2016, S., Rv. 267054, ha escluso l'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, in considerazione del valore preminente accordato dal legislatore alla non divulgazione dei dati processuali, specie se riferiti a persone minori di età, rispetto all'utilità sociale dell'informazione.

Infine, quanto agli atti non più coperti da segreto, il d.l. non ha, invece, apportato alcuna modifica al comma 2 dell'art. 114 cod. proc. pen. Tale norma, infatti, prevede il divieto di pubblicazione anche parziale degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, con l'unica eccezione, introdotta dal d. lgs. 216 del 2017, dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen.

A tal riguardo, sono, inoltre, rimaste immutate le disposizioni contenute agli artt. 291, comma 1-ter, e 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., introdotte dal d. lgs. 216 del 2017, che, con riferimento sia alla richiesta di misura cautelare che alla successiva ordinanza, prescrivono, come già precisato sopra *sub* § 13.2., la riproduzione dei soli brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni quando ciò sia necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi.

Si tratta, infatti, di ulteriori presidi a tutela del diritto alla riservatezza: secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 216 del 2017 "quest'ultima disposizione costituisce un significativo criterio di orientamento nella redazione degli atti attraverso i quali è altamente probabile che possano essere diffuse notizie sui contenuti intercettativi pur quando non siano di diretta pertinenza, nell'ambito dell'essenzialità, ai fatti oggetto di prova, beninteso di tipo indiziario."

## **21. La conservazione e distruzione delle registrazioni.**

Il d.l. n. 161 del 2019, modificando l'art. 269, comma 2, cod. proc. pen., ha sostanzialmente ripristinato il regime di conservazione e distruzione delle registrazioni previsto dalla norma nel testo antecedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 216 del 2017.

Rimane ferma la previsione concernente la conservazione delle registrazioni fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione, salvo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, cod. proc. pen. La norma prevede, inoltre, che, nel caso in cui la documentazione non sia necessaria per il procedimento, gli interessati (dunque, non solo le parti), possono chiederne la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione il quale decide in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen..

Mentre il d.lgs. n. 216 del 2017 aveva limitato tale facoltà alle registrazioni non acquisite, il decreto legge in esame ha soppresso tale limitazione, sicché al giudice è rimessa la valutazione circa la distruzione con riferimento a tutte le registrazioni.

Dalla lettera della norma non emerge un limite temporale entro cui può essere esercitata tale facoltà. Dovrebbe, dunque, ritenersi, possibile formulare tale istanza anche nella fase delle indagini preliminari (la norma, infatti, riferisce la valutazione in merito alla necessità della documentazione al procedimento e non al processo).

Quanto all'individuazione dei soggetti "interessati", si segnala che Sez. 3, n. 48595 del 20/10/2016, Rv. 268573, ha riconosciuto la legittimazione a chiedere la distruzione della documentazione concernente le intercettazioni anche al pubblico ministero. Con tale arresto la Corte ha, inoltre, affermato che attraverso la procedura in questione il Giudice per le indagini preliminari può disporre la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche ritenute inutili anche se esse siano state disposte in un procedimento già archiviato.

Nella fattispecie concreta, il G.i.p. aveva, infatti, rigettato la richiesta di distruzione delle bobine e dei supporti magnetici, disposte nell'ambito di un procedimento contro ignoti, ritenendo sia il difetto di legittimazione del P.M. che l'inapplicabilità dell'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. ai procedimenti archiviati. La Corte ha ritenuto illegittima tale interpretazione della norma richiamando le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 463 del 1994<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> In tale arresto la Corte Costituzionale ha affermato che, «interpretato nel senso - in cui peraltro anche la Cassazione, nella sentenza pronunciata nel corso del processo principale, e lo stesso giudice 'a quo', nell'ordinanza di rimessione, l'hanno inteso - secondo cui per la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di documentazione attinente a intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie ai fini del procedimento, anche quando la richiesta di distruzione sia avanzata dal pubblico ministero contestualmente all'istanza di archiviazione, si impone l'applicazione del rito camerale, in contraddittorio tra le parti, previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., l'art. 269, comma 2, stesso codice è pienamente conforme - contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - ai principi stabiliti in materia, a garanzia del diritto alla riservatezza, dall'art. 2, n. 41, lett. e) della legge di delega.» Ed ancora: «È indubbio che la decisione giudiziale - contemplata dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. - sulla richiesta, da chiunque formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale attinente ad intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un diritto costituzionale - quello alla riservatezza delle proprie comunicazioni - dichiarato più volte dalla Corte costituzionale come un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. Pertanto, poiché anche nel caso in cui la richiesta di distruzione del materiale

in merito all'incidenza della decisione giudiziale relativa alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni sul diritto costituzionale alla riservatezza delle proprie comunicazioni. La Corte, dunque, richiamando le argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto la legittimazione ad agire del P.M. e la centralità dell'udienza camerale che, nel contraddittorio delle parti, consente di valutare sia la necessarietà dell'intercettazione che la sua incidenza sulle esigenze di tutela della riservatezza. Infine, in relazione alla natura del provvedimento di archiviazione, privo di stabilità nei suoi effetti, la Corte, richiamando le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto ragionevole «che sia preservato in capo alle parti il diritto di essere sentite, in applicazione dell'art. 127 cod. proc. pen., riguardo all'eventuale utilità di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro, in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti, un giudizio di non colpevolezza a loro vantaggio.»

## **22. La modifica delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.**

**22.1.** L'art. 2, comma 2, del d.l. n. 161 del 2019, è intervenuto anche sull'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., intitolato "*Verbale e registrazioni delle intercettazioni*", ricalcando la disciplina precedente introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, con la sola diversità del riferimento alla locuzione "ove possibile" di cui subito oltre.

La disposizione disciplina il contenuto tipico del verbale delle operazioni di intercettazioni previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. stabilendo che esso debba contenere "*l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto*

---

documentale sia avanzata dal pubblico ministero - in relazione ad intercettazioni ritenute non necessarie ai fini del procedimento - contestualmente alla istanza di archiviazione vengono in considerazione valori e interessi non diversi da quelli coinvolti allorché la richiesta di distruzione della documentazione delle intercettazioni venga presentata dagli interessati, l'interpretazione della norma nel senso che anche nella prima, come nella seconda ipotesi nonostante che solo per questo lo si preveda espressamente si impone l'applicazione del rito camerale di cui all'art. 127 stesso cod., non soltanto è possibile ma è anzi l'unica compatibile con la salvaguardia dei principi costituzionali. Non può ammettersi infatti che con la decisione con cui - come ben può verificarsi - mentre si archivia il procedimento, si rigetti l'istanza di distruzione delle intercettazioni telefoniche, la conservazione di un materiale probatorio, acquisito con sacrificio di un diritto personale di carattere inviolabile, venga disposta senza una valutazione, in contraddittorio tra le parti, tanto del legame di necessarietà, rispetto al procedimento, delle intercettazioni di cui è stata richiesta la distruzione, quanto della incidenza della decisione stessa sulle esigenze di tutela della riservatezza degli interessati. E d'altro canto, dato che la decisione di archiviazione, a differenza della sentenza non più soggetta ad impugnazione, è, per un verso, priva di stabilità nei suoi effetti, e, per altro, costituisce l'atto conclusivo di un procedimento conclusivo di una fase del procedimento caratterizzato dalla segretezza delle indagini eseguite, è ragionevole che sia preservato in capo alle parti il diritto di essere sentite, in applicazione dell'art. 127 cod. proc. pen., riguardo all'eventuale utilità di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti medesime, un giudizio di non colpevolezza a loro vantaggio».

*l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni"* e prevede poi che *"quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni"*.

Nel caso di impiego del captatore, **il verbale delle operazioni di intercettazione, dunque, presenta un contenuto ulteriore e tipico, costituito dall'indicazione del "tipo di programma impiegato"**, al fine, verosimilmente, di permettere al pubblico ministero e alla difesa di verificare che sia tra quelli conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 89, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

Inoltre, *"ove possibile"*, il verbale **deve indicare "i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni"**, al fine, verosimilmente, di favorire la verifica del rispetto dei limiti di utilizzabilità di cui all'art. 266, comma 2 e 2-bis, cod. proc. pen.. Tale onere di indicazione dei luoghi deve ritenersi sussistente nei casi in cui l'autorizzazione sia stata concessa per la ricerca della prova di reati diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. per i quali l'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come si è visto, stabilisce che il decreto del giudice debba indicare anche i luoghi (e il tempo) in cui si svolgono le operazioni, *"anche indirettamente determinati"*.

**22.2.** L'art. 89, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 161 del 2019, a sua volta modificato dalla legge di conversione, stabilisce che *"Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili debbono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia"*, riproponendo la disposizione già prevista dal precedente art. 89, comma 2-bis, disp. att. cod. proc. pen.

Questa disposizione attua la previsione dell'art. 1, comma 84, lett. e), n. 5) della legge n. 103 del 2017, secondo cui, per le intercettazioni tramite captatore informatico, devono essere utilizzati soltanto programmi conformi a requisiti tecnici fissati con un decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riforma del codice di rito. Il decreto

ministeriale deve tenere costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia. In tal modo, si vuole scongiurare il rischio di utilizzare software più evoluti, capaci di compiere attività più penetranti, come, per esempio, la perquisizione a distanza del dispositivo "bersaglio".

Il legislatore, al riguardo, ha recepito il suggerimento da tempo formulato da attenta dottrina di garantire che il programma informatico di captazione non alteri i dati acquisiti, né le restanti funzioni del dispositivo.

Detto decreto è stato adottato dal Ministero della Giustizia, con d.m. 20 aprile 2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale 31 maggio 2018, n. 10.

L'art. 89, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. prevede che *"Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso"*. Questa disposizione, come modificata dalla legge di conversione del d.l. n. 161 del 2019, ripropone il previgente art. 89, comma 2-ter, disp. att. cod. proc. pen. Essa pare contenere una precauzione ulteriore, che escluderebbe la realizzazione di copie di quanto captato e, dunque, pare finalizzata ad assicurare la massima garanzia di genuinità dei flussi dati.

L'art. 89, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., poi, dispone che *"Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate"*. Questa norma ricalca il precedente art. 89, comma 2-quater, disp. att. cod. proc. pen. Da questa disposizione si desume che l'intercettazione tramite captatore va eseguita con *"contestuale"*, cioè immediata trasmissione dei dialoghi carpiti. La norma, tuttavia, prende atto che talvolta il contestuale trasferimento dei dati intercettati non è possibile per ragioni tecniche. In questo caso, *"il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione degli accadimenti e delle conversazioni intercettate"*. L'impossibilità può dipendere da diverse ragioni tecniche, che vanno indicate.

L'art. 89, comma 5, disp. att. cod. proc. pen., infine, stabilisce che *"Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale"*.

Questa norma, che ricalca il precedente art. 89, comma 2-*quater*, disp. att. cod. proc. pen., da attuazione ad una direttiva dettagliata della legge-delega n. 103 del 2017, contenuta nell'art. 1, comma 4, lett. e), n. 4. Si vuole evitare che il dispositivo possa essere silente ed azionato a distanza di tempo, magari al di fuori di una autorizzazione giudiziaria.

Un indirizzo giurisprudenziale, infine, riteneva che l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni, non determinasse l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (Sez. 1, n. 8836 del 5/03/2010, Bragaglio ed altri, Rv. 246377). Questo indirizzo appare estensibile anche all'inosservanza dell'art. 89-*bis* disp. att., non essendo stato aggiornato l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

**22.3.** Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 161 del 2019, con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

Il comma successivo di tale disposizione stabilisce che *"i requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate"*.

Al riguardo, come è stato già indicato, il Ministero della Giustizia, con d.m. 20 aprile 2018, pubblicato sul bollettino ufficiale 31 maggio 2018, n. 10, ha adottato "disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216".

Roma, 19 marzo 2020

I redattori

Maria Cristina Amoroso

Paolo Di Geronimo

Luigi Giordano

Debora Tripicciono

il Vice direttore  
Gastone Andreatza

All. : Testo coordinato del d.l.

Schema di raffronto elaborato dall'Ufficio.

## TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.».  
(20A01347)

*(GU n.50 del 28-2-2020)*

Vigente al: 28-2-2020

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni *((...))*

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### Art. 1

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il *((30 aprile 2020))*»;

2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal *((1° maggio 2020))*».

### Art. 2

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del

contenuto delle intercettazioni non acquisite **((ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.))**»;

b) all'articolo 242:

1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;

**((«b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la seguente: "f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo"»);)**

2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;

c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: **((« e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 »));**

d) all'articolo 267:

1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;

e) all'articolo 268:

1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, **((salvo che risultino))** rilevanti ai fini delle indagini.»;

2) il comma 2-ter e' abrogato;

3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto,

autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. **(Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso)** che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. **(Il giudice, con il consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.)**

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;

f) all'articolo 269:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. **(Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito l'accesso)** all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;

2) il comma 1-bis e' abrogato;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato

l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

g) all'articolo 270:

**((01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1»;))**

1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. **((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.»;))**

2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;

**(( h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: «conversazioni rilevanti,» sono inserite le seguenti: «e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,»;**

**i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1»;**

1) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;

m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti **((depositati))** relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;

n) all'articolo 422, il comma 4-bis e' soppresso;

o) all'articolo 454, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore puo' depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo

268, comma 6. **((Il termine di cui al presente comma puo' essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore»;;))**

p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono abrogati.

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 89 e' sostituito dal seguente:

«Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, **((devono essere impiegati))** programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

**((3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite,))** dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione, **((esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica))**. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita' che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

4. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da' atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;

b) l'articolo 89-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). - 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito

registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli **((articoli 268, 415-bis e 454))** del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»;

c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione nell'archivio» e' soppressa la parola «riservato».

3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita' di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalita' e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni e' eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio».

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al **((30 aprile 2020))**.

Art. 3

#### Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

## **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

<b>Testo originario (con le modifiche apportate dalla riforma Orlando)</b>	<b>Testo modificato da d.l. n.161 del 2019 convertito con modificazioni da l.20 febbraio 2020, n.7</b>
<p><b>Articolo 114</b> <b>Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</b></p> <p>1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.</p> <p>2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.</p> <p>3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.</p> <p>4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.</p> <p>5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.</p> <p>6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale</p>	<p><b>Articolo 114</b> <b>Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</b></p> <p>1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.</p> <p>2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.</p> <p><b>2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.</b></p> <p>3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.</p> <p>4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.</p> <p>5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.</p> <p>6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la</p>

<p>per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.</p> <p><b>6-bis.</b> È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.</p> <p><b>7.</b> È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.</p>	<p>pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.</p> <p><b>6-bis.</b> È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.</p> <p><b>7.</b> È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.</p>
<p><b>Articolo 242</b>  <b>Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici</b></p> <p><b>1.</b> Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.</p> <p><b>2.</b> Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 493-<i>bis</i>, comma 2.</p>	<p><b>Articolo 242</b>  <b>Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni</b></p> <p><b>1.</b> Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.</p> <p><b>2.</b> Quando è <b>acquisita una registrazione</b>, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione <b>a norma dell'articolo 268, comma 7.</b></p>
<p><b>Articolo 266</b>  <b>Limiti di ammissibilità</b></p> <p><b>1.</b> L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:</p> <p><i>a)</i> delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p><i>b)</i> delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p><i>c)</i> delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p><i>d)</i> delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;</p> <p><i>e)</i> delitti di contrabbando;</p> <p><i>f)</i> reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;</p> <p><i>f-bis)</i> delitti previsti dall'articolo 600-<i>ter</i>, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-<i>undecies</i>;</p>	<p><b>Articolo 266</b>  <b>Limiti di ammissibilità</b></p> <p><b>1.</b> L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:</p> <p><i>a)</i> delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p><i>b)</i> delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p><i>c)</i> delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p><i>d)</i> delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;</p> <p><i>e)</i> delitti di contrabbando;</p> <p><i>f)</i> reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;</p> <p><i>f-bis)</i> delitti previsti dall'articolo 600-<i>ter</i>, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-<i>undecies</i>;</p>

<p><i>f-ter</i>) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-<i>quater</i> e 633, secondo comma, del codice penale;</p> <p><i>f-quater</i>) delitto previsto dall'articolo 612-<i>bis</i> del codice penale.</p> <p><b>2.</b> Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p> <p><b>2-bis.</b> L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4.</p>	<p><i>f-ter</i>) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-<i>quater</i> e 633, secondo comma, del codice penale;</p> <p><i>f-quater</i>) delitto previsto dall'articolo 612-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p><b><i>f-quinquies</i>) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</b></p> <p><b>2.</b> Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p> <p><b>2-bis.</b> L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, <b>e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.</b></p>
<p><b>Articolo 267</b></p> <p><b>Presupposti e forme del provvedimento</b></p> <p><b>1.</b> Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.</p>	<p><b>Articolo 267</b></p> <p><b>Presupposti e forme del provvedimento</b></p> <p><b>1.</b> Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, <b>e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4</b>, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.</p>

<p><b>1-bis.</b> Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.</p> <p><b>2.</b> Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.</p> <p><b>2-bis.</b> Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.</p> <p><b>3.</b> Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.</p> <p><b>4.</b> Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. <b>L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.</b></p> <p><b>5.</b> In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.</p>	<p><b>1-bis.</b> Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.</p> <p><b>2.</b> Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.</p> <p><b>2-bis.</b> Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater <b>e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.</b> A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.</p> <p><b>3.</b> Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.</p> <p><b>4.</b> Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p><b>5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.</b></p>
<p><b>Articolo 268</b> <b>Esecuzione delle operazioni</b></p>	<p><b>Articolo 268</b> <b>Esecuzione delle operazioni</b></p>

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

**2-bis.** È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

**2-ter.** Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

**3-bis.** Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

**2-bis.** Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo risultino rilevanti ai fini delle indagini.

**2-ter.** abrogato

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

**3-bis.** Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

**4.** I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

**5.** Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

**6.** Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone

<p>per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.</p> <p>5. abrogato</p> <p>6. abrogato</p> <p>7. abrogato</p> <p>8. abrogato</p>	<p><b>l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.</b></p> <p><b>7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.</b></p> <p><b>8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.</b></p>
<p><b>268-bis Deposito di verbali e registrazioni</b></p>	<p>abrogato</p>
<p><b>268-ter Acquisizione al fascicolo delle indagini</b></p>	<p>abrogato</p>
<p><b>268-quater Termini e modalità della decisione del giudice</b></p>	<p>abrogato</p>
<p><b>Articolo 269</b>  <b>Conservazione della documentazione</b>  <b>1.</b> I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.</p>	<p><b>Articolo 269</b>  <b>Conservazione della documentazione</b>  <b>1.</b> I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. <b>Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini</b></p>

<p><b>1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.</b></p> <p><b>2.</b> Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.</p> <p><b>3.</b> La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.</p>	<p><b>preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.</b></p> <p><b>1-bis. abrogato</b></p> <p><b>2.</b> Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.</p> <p><b>3.</b> La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.</p>
<p><b>Articolo 270</b> <b>Utilizzazione in altri procedimenti</b></p> <p><b>1.</b> I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.</p> <p><b>1-bis.</b> I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.</p> <p><b>2.</b> Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.</p> <p><b>3.</b> Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.</p>	<p><b>Articolo 270</b> <b>Utilizzazione in altri procedimenti</b></p> <p><b>1.</b> I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.</p> <p><b>1-bis.</b> Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.</p> <p><b>2.</b> Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.</p> <p><b>3.</b> Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.</p>

<p><b>Articolo 291</b> <b>Procedimento applicativo</b></p> <p><b>1.</b> Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.</p> <p><b>1-bis.</b> abrogato</p> <p><b>1-ter.</b> Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.</p> <p><b>2.</b> Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.</p> <p><b>2-bis.</b> In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.</p>	<p><b>Articolo 291</b> <b>Procedimento applicativo</b></p> <p><b>1.</b> Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, <b>e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269</b>, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.</p> <p><b>1-bis.</b> abrogato</p> <p><b>1-ter.</b> Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.</p> <p><b>2.</b> Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.</p> <p><b>2-bis.</b> In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.</p>
<p><b>Articolo 293</b> <b>Adempimenti esecutivi</b></p> <p><b>1.</b> Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:</p> <p><i>a)</i> della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;</p> <p><i>b)</i> del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;</p> <p><i>c)</i> del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;</p> <p><i>d)</i> del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;</p> <p><i>e)</i> del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;</p> <p><i>f)</i> del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;</p>	<p><b>Articolo 293</b> <b>Adempimenti esecutivi</b></p> <p><b>1.</b> Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:</p> <p><i>a)</i> della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;</p> <p><i>b)</i> del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;</p> <p><i>c)</i> del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;</p> <p><i>d)</i> del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;</p> <p><i>e)</i> del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;</p> <p><i>f)</i> del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;</p>

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

**1-bis.** Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

**1-ter.** L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

**2.** Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

**3.** Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

**4.** Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

**4-bis.** Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

**1-bis.** Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

**1-ter.** L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

**2.** Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

**3.** Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. **Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1.** Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

**4.** Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

**4-bis.** Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.

<p><b>Articolo 295</b> <b>Verbale di vane ricerche</b></p> <p>1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.</p> <p>2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.</p> <p>3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-<i>bis</i>, 268-<i>ter</i>, 268-<i>quater</i>, 269 e 270.</p> <p><b>3-bis.</b> Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i> nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera <i>a</i>), n. 4).</p> <p><b>3-ter.</b> Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-<i>bis</i>, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.</p>	<p><b>Articolo 295</b> <b>Verbale di vane ricerche</b></p> <p>1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.</p> <p>2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.</p> <p>3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, <b>le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.</b></p> <p><b>3-bis.</b> Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i> nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera <i>a</i>), n. 4).</p> <p><b>3-ter.</b> Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-<i>bis</i>, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.</p>
<p><b>Articolo 415-bis</b> <b>Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari</b></p> <p>1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-<i>bis</i> del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.</p> <p>2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che</p>	<p><b>Articolo 415-bis</b> <b>Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari</b></p> <p>1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-<i>bis</i> del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.</p> <p>2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che</p>

<p>l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.</p> <p><b>3.</b> L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.</p> <p><b>4.</b> Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.</p> <p><b>5.</b> Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.</p>	<p>l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.</p> <p><b>2-bis.</b> Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.</p> <p><b>3.</b> L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.</p> <p><b>4.</b> Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.</p> <p><b>5.</b> Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.</p>
<p><b>Articolo 422</b>  <b>Attività di integrazione probatoria del giudice</b>  <b>1.</b> Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio,</p>	<p><b>Articolo 422</b>  <b>Attività di integrazione probatoria del giudice</b>  <b>1.</b> Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio,</p>

<p>l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.</p> <p><b>2.</b> Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.</p> <p><b>3.</b> L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.</p> <p><b>4.</b> In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.</p> <p><b>4-bis.</b> Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.</p>	<p>l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.</p> <p><b>2.</b> Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.</p> <p><b>3.</b> L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.</p> <p><b>4.</b> In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.</p> <p><b>4-bis.</b> abrogato</p>
<p><b>Articolo 454</b> <b>Presentazione della richiesta del pubblico ministero</b></p> <p><b>1.</b> Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.</p> <p><b>2.</b> Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.</p>	<p><b>Articolo 454</b> <b>Presentazione della richiesta del pubblico ministero</b></p> <p><b>1.</b> Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.</p> <p><b>2.</b> Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.</p> <p><b>2-bis.</b> Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza</p>

	<p><b>provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.</b></p>
<p><b>Articolo 472</b>  <b>Casi in cui si procede a porte chiuse</b>  <b>1.</b> Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. <b>Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale.</b>  <b>2.</b> Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.  <b>3.</b> Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.  <b>3-bis.</b> Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.  <b>4.</b> Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.</p>	<p><b>Articolo 472</b>  <b>Casi in cui si procede a porte chiuse</b>  <b>1.</b> Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.  <b>2.</b> Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.  <b>3.</b> Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.  <b>3-bis.</b> Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.  <b>4.</b> Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.</p>

<p><b>Articolo 493-bis</b> <i>Trascrizione delle intercettazioni</i></p>	<p>Abrogato</p>
<p><b>Norme di attuazione</b></p>	
<p><b>Articolo 89</b> <b>Verbale e nastri registrati delle intercettazioni.</b></p> <p><b>1.</b> Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.</p> <p><b>2.</b> I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.</p> <p><b>2-bis.</b> Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p><b>2-ter.</b> Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.</p> <p><b>2-quater.</b> Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.</p>	<p><b>Articolo 89</b> <b>Verbale e registrazioni delle intercettazioni</b></p> <p><b>1.</b> Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.</p> <p><b>2.</b> Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p><b>3.</b> Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.</p> <p><b>4.</b> Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.</p> <p><b>5.</b> Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.</p>

<p><b>2-quinquies.</b> Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.</p>	
<p><b>Articolo 89-bis</b>  <b>Archivio riservato delle intercettazioni</b>  <b>1.</b> Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.  <b>2.</b> L'archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.  <b>3.</b> All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.  <b>4.</b> I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.</p>	<p><b>Art. 89-bis</b>  <b>Archivio delle intercettazioni</b>  <b>1.</b> Nell'archivio digitale istituito dall'art. 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.  <b>2.</b> L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.  <b>3.</b> All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.  <b>4.</b> I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.</p>
<p><b>Articolo 92</b>  <b>Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare</b></p>	<p><b>Articolo 92</b>  <b>Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare</b></p>

**1.** L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

**1-bis.** Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio **riservato** di cui all'articolo 89-*bis*, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.

**1.** L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

**1-bis.** Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 89-*bis*, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.